



Cremona, li 21/05/2021

**DECRETO N. 374 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO**  
**Ambiente**

**Oggetto:** D.LGS. 152/2006 - AUTORIZZAZIONE IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI - MESSA IN RISERVA E RECUPERO - DITTA STABILI S.R.L. - COMUNE DI CASALMAGGIORE - RINNOVO, APPROVAZIONE PROGETTO E MODIFICA

**IL DIRIGENTE**

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L. 15 maggio 1997, n. 127;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare quanto disposto all'art. 107;
- l'art. 36 dello Statuto Provinciale e la Delibera del Presidente n. 196 del 22/12/2020 di conferimento dell'incarico dirigenziale di direzione del Settore Ambiente e Territorio sino al 31/12/2021;

PRESO ATTO delle funzioni amministrative spettanti alle Province in materia di autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di gestione rifiuti;

ACQUISITO che la ditta Stabili S.r.l., con sede in Casalmaggiore, via Degli Artigiani 36, ha presentato istanza, in atti provinciali al prot. 36630 del 12/05/2017, successivamente integrata, per l'ottenimento di nullaosta per variazioni al proprio impianto ed all'esercizio di attività di gestione rifiuti (messa in riserva e recupero) relativamente all'insediamento sito in Casalmaggiore, loc. Vicoboneghisio, via Artigiani 36.

Nel corso del procedimento la ditta ha altresì avanzato istanza di aggiornamento della propria autorizzazione alle disposizioni fissate dal D.M. 69/2018 relativamente alla gestione di rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso;

ATTESA l'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli Uffici, dalla quale risulta, in ultima sintesi, che:

- attualmente l'impianto di cui trattasi risulta autorizzato alla gestione rifiuti con D.D.P. 939 del 27/09/2010, già oggetto di variazioni disposte con D.D.P. 226 del 18/03/2015 e di nullaosta a varianti non sostanziali di cui al D.D.P. 1192 del 06/09/2013 ed al D.D.P. 1642 del 23/12/2013. L'attività condotta consiste nel recupero di rifiuti a matrice inerte per la produzione di materiali costituiti da aggregati per edilizia, opere d'ingegneria civile, rilevati e sottofondi; trattasi di gestione di rifiuti non pericolosi;
- da evidenziare che durante il procedimento sono intervenuti eventi che hanno portato prima ad una limitazione della sfera di fattispecie autorizzabili da questa provincia e successivamente, in diverse battute ad una ricognizione delle disposizioni in materia di cessazione della qualifica di rifiuto. Il progetto della ditta ha pertanto subito variazione nel tempo che hanno determinato una configurazione dell'attività in parte diversa da quella iniziale;
- le varianti da apportare riguardano la sostituzione dell'impianto di frantumazione a mascelle (mobile, ma di stanza fissa) REV GCV 8.5 con un impianto fisso di frantumazione a martelli O.L.F. Master 12-05 modello 6M 300 Hybrid, dotato di tramoggia e nastro di carico, di nastro di scarico, nonché di deferrizzatore a nastro collocato prima dell'alimentazione del frantoio; è stata successivamente introdotta una fase di vagliatura dei rifiuti a valle della frantumazione;
- il nuovo impianto sarebbe di potenzialità inferiore al precedente, mentre la dotazione di captazione ed abbattimento polveri risulterebbe invariata (captazione aeriformi e filtrazione polveri sarebbero ora utilizzati per la separata tramoggia di alimentazione; per il resto sono utilizzati nebulizzatori d'acqua);
- il nuovo layout dell'impianto prevede la variazione della viabilità interna all'insediamento;
- relativamente alle attività riconducibili agli ex punti 7.31-bis e 7.2 dell'Allegato 1, Suballegato 1, al D.M. 05/02/1998, le relative gestioni di rifiuti sono state stralciate nel corso del procedimento; parimenti per la

- gestione del C.E.R. 010413 (peraltro tali rifiuti non sono più stati riportati negli elaborati grafici forniti);
- il layout dell'impianto è stato oggetto di ricognizione per la parte relativa alla sezione di trattamento, determinando altresì una nuova viabilità interna all'impianto;
- la ditta ha fornito formale comunicazione della variazione della propria sede legale e dell'assegnazione del civico "36" all'insediamento;
- atteso quanto rappresentato, è ritenuto che le varianti previste non possano essere limitate a mero nullaosta, ma debba intervenire una formale modifica dell'autorizzazione, tesa a limitarne l'attuale portata.

Le risultanze dell'esame hanno rilevato che non risultano esservi elementi ostativi al rilascio dei necessari provvedimenti, facendo osservare che:

- la pulizia degli impianti di stoccaggio e trattamento prima dell'utilizzo per, rispettivamente, rifiuti e tipologie di recupero;
- il vaglio possa essere alimentato solamente con i rifiuti fuoriuscenti dalla fase di frantumazione;
- riscontro dell'impatto acustico entro tre mesi dall'installazione della nuova linea di trattamento.

Nel corso dell'istruttoria è altresì stato riscontrato che:

- anche l'autorizzazione per lo scarico acque in fognatura, già sostituita con il rilascio del D.D.P. 939 del 27/09/2010 (ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006), deve essere oggetto di revisione attraverso specifico esame del competente Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona;
- necessità di un aggiornamento della situazione legata alle verifiche circa lo stato delle acque sotterranee, per le quali risultano essere stati rilevati superamenti dei limiti fissati dalla norma;

RILEVATO che non è determinato nuovo assoggettamento alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006;

INDIVIDUATO che ai sensi di quanto disposto con D.D.G. 6907 del 25/07/2011 le modifiche richieste si configurano come varianti che comportano una prima sostituzione di altre autorizzazioni e pertanto come tali si giudicano quali sostanziali e per le quali deve procedersi con conferenza di servizi ex art. 208 D.Lgs. 152/2006;

VALUTATE le risultanze della conferenza ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, di cui al verbale prot. 82128 del 20/11/2019, ove, acquisita documentazione integrativa dalla ditta, si esprime generale parere favorevole (pur con riserva di verifica rispetto alle più recenti disposizioni in tema di autorizzazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto ed alla situazione di eventuale presenza di contaminazione delle acque sotterranee), con le seguenti particolari prescrizioni:

- obbligo di alimentazione del vaglio solamente con i rifiuti fuoriuscenti dalla fase di frantumazione;
- previsione della pulizia degli impianti di stoccaggio e trattamento prima dell'utilizzo per differenti (rispettivamente) rifiuti e tipologie di recupero;
- monitoraggio dell'impatto acustico entro tre mesi dall'installazione del nuovo frantumatore.

Si è riscontrata altresì la necessità di un aggiornamento della situazione legata alle verifiche circa lo stato delle acque sotterranee, per le quali risultano essere stati rilevati superamenti dei limiti fissati dalla norma, sottolineando l'esigenza di ottenere anche riscontri relativi al piezometro presente a valle dell'impianto;

CONSIDERATO quanto pervenuto a cura della ditta circa l'implementazione del nuovo dettato dei cui all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 ed in riferimento allo stato ambientale delle acque sotterranee. In quest'ultimo ambito si riscontrano le determinazioni del Comune di Casalmaggiore, di cui al provvedimento n. 348 del 14/04/2021, in ordine al "Piano di caratterizzazione ambientale ai sensi dell'art. 242 della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e smi, a seguito di superamento CSC (art. 245 del d. Lgs. 152/2006 e smi)" presentato dalla ditta, con particolare riferimento alla installazione di due piezometri di controllo aggiuntivi, alle verifiche da effettuare attraverso di essi ed alla necessità di introdurli nella sfera dei monitoraggi da effettuare per il controllo dell'attività di gestione rifiuti;

REPUTATA la necessità, in relazione agli esiti sopra specificati, dell'assunzione dell'atto di approvazione del progetto ed autorizzazione di modifiche dell'impianto e dell'esercizio di attività di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati A, B e C;

ACQUISITO inoltre che la ditta Stabili S.r.l., con nota prot. 16706 del 12/03/2020, successivamente regolarizzata/integrata, ha anche avanzato istanza di rinnovo dell'autorizzazione sopra richiamata. Nell'ambito di tale richiesta è stato incluso il reinserimento di rifiuti stralciati nel progetto di modifica, per i quali però non risultano esservi modalità gestionali inserite nel nuovo progetto, pertanto si ritiene che per gli stessi sia necessaria specifica richiesta da avanzarsi successivamente. L'istanza di rinnovo risulta essere stata avanzata in termini utili per l'avvalimento del regime di cui all'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/2006;

RICHIAMATA la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01",

nonché l'art. 3 del D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito con Legge 24 gennaio 2011, n. 1, e riscontrato pertanto che l'ammontare totale della garanzia finanziaria che il soggetto da autorizzare deve prestare a favore della Provincia è determinato in € 59.929,14 ed è relativo a:

- messa in riserva (R13) di 993 m<sup>3</sup> di rifiuti non pericolosi destinati a recupero presso il medesimo impianto entro 6 mesi dall'accettazione; pari a € 17.538,37;
- operazioni di recupero (R5) di un quantitativo massimo di 40.000 t/anno di rifiuti non pericolosi; pari a € 42.390,77;

RITENUTO di procedere al rilascio del rinnovo di autorizzazione ed della contestuale modifica di autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 riguardo a:

- autorizzazione allo scarico acque in pubblica fognatura;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

nonché di fare salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altri Enti interessati, nonché i diritti di terzi;

RISCONTRATO l'avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla L. 241/1990;

ATTESTA, come da dichiarazione agli atti, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte del responsabile del procedimento, del soggetto competente ad adottare il parere o valutazione tecnica o atto endoprocedimentale e del responsabile del provvedimento finale ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6 - Obbligo di astensione (art.7 del Codice generale DPR n° 62/2013) del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con atto di Giunta n° 19 del 28/01/2014. A tal fine si informa che:

- il Responsabile del Procedimento è D.ssa Barbara Pisaroni;
- il Responsabile dell'istruttoria è Danio Campolunghi;

#### DECRETA

1. ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, di prendere atto della variazione intervenuta relativamente alla sede legale dell'impresa (da Casalmaggiore, via Croce 19 a Casalmaggiore, via Degli Artigiani 36) e dell'assegnazione del civico 36 all'insediamento e di rinnovare l'autorizzazione dell'impianto di gestione rifiuti già rilasciata con D.D.P. 939 del 27/09/2010 (come modificata con D.D.P. 226 del 18/03/2019 ed oggetto di nullaosta ex DD.D.P. 1192 del 06/09/2013 e D.D.P. 1642 del 23/12/2013) e contestualmente di approvare il progetto e di autorizzare il soggetto di seguito indicato

soggetto: **Stabili S.r.l.**  
codice fiscale: **00386610190**  
sede legale: **Casalmaggiore, via Degli Artigiani 36**  
insediamento: **Casalmaggiore, loc. Vicoboneghisio, via Artigiani 36**

alla realizzazione di modifiche all'impianto ed alla gestione di rifiuti presso l'insediamento suindicato, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire il termine di sei mesi per il complessivo adeguamento dell'impianto a quanto previsto dal presente provvedimento, fatte salve le disposizioni transitorie previste dal l'art. 6, comma 2, del D.M. 69/2018;
3. di sancire che il soggetto autorizzato avvii l'esercizio delle operazioni di cui alla modifica di autorizzazione previa trasmissione alla Provincia di Cremona della congruità degli interventi realizzati. A tal fine, entro il termine massimo di cui al precedente punto deve essere trasmessa alla Provincia una comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori (accompagnata dalla documentazione tecnica attestante la conformità al progetto autorizzato - per le realizzazioni ed i macchinari -, i collaudi degli impianti, marcatura CE delle macchine in dotazione, documentazione fotografica dei diversi settori). In caso di inadempienza relativamente a quanto disposto dal presente punto, l'autorizzazione per la gestione rifiuti può essere revocata.  
Fino ad avvenuto completo approntamento della nuova configurazione dell'impianto con avvio dell'esercizio per la stessa previsto, ovvero fino al medesimo termine massimo sopra citato, la gestione dei rifiuti già precedentemente autorizzata può essere continuata per i soli rifiuti previsti anche nel presente provvedimento, compatibilmente con le fasi di adeguamento in corso e con generazione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto aventi caratteristiche conformi a quanto previsto al punto 2.13 e 2.14 dell'Allegato A, attestate mediante dichiarazione di conformità ai sensi dei punti 2.17 e 2.18 dell'Allegato A;
4. di assumere che, ai sensi del 12° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti ha scadenza al 26/09/2030 e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro il 30/03/2030 (180 giorni da tale scadenza);
5. di far presente che:

- l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che il soggetto autorizzato ottemperi alle disposizioni del presente decreto, nonché adottare, se del caso, i relativi provvedimenti; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 può avvalersi dell'A.R.P.A. o di altri organismi pubblici;
- ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, quanto autorizzato con il presente provvedimento è soggetto:
  - a diffida, sospensione, ovvero revoca, in caso di inosservanza delle prescrizioni dettate;
  - a modifica, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;
 fermo restando che il soggetto autorizzato è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni emanate in materia. È fatta altresì riserva di eventuale diverso pronunciamento in ordine a configurabilità dei trattamenti e classificazione dei materiali generati;
- il presente atto produce gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 relativamente a:
  - autorizzazione allo scarico acque in pubblica fognatura ex art. 124 D.Lgs. 152/2006;
  - autorizzazione emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006;
 I relativi termini di scadenza sono allineati a quanto riportato al punto 5;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative (in particolare laddove non richiesta/prevista sostituzione nell'ambito del procedimento per il presente provvedimento), nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto. Rimangono invariati, rispetto alle specifiche determinazioni di legge, gli obblighi che intervengono in virtù delle autorizzazioni sostituite secondo quanto indicato all'alinea precedente. Sono fatti salvi i diritti di terzi;
- le varianti alla realizzazione e/o esercizio dell'impianto, siano esaminate dalla Provincia alla luce di quanto disposto dal D.D.G. 6907/2011;

6. di determinare in € 59.929,14 l'ammontare totale della garanzia finanziaria da presentare alla Provincia di Cremona, relativo a:

- messa in riserva (R13) di 993 m<sup>3</sup> di rifiuti non pericolosi destinati a recupero presso il medesimo impianto entro 6 mesi dall'accettazione; pari a € 17.538,37;
- operazioni di recupero (R5) di un quantitativo massimo di 40.000 t/anno di rifiuti non pericolosi; pari a € 42.390,77.

In conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/2004, il soggetto autorizzato è tenuto a presentare la garanzia finanziaria alla Provincia, per l'accettazione, entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta avanzata dalla Provincia stessa. In caso di fidejussione, questa deve avere decorrenza dalla data di stipulazione, essere valida fino al 26/09/2031 e provvista di autentica notarile di firma del legale rappresentante dell'ente garante.

In caso di inadempienza del soggetto autorizzato relativamente a quanto disposto dal presente punto, ovvero in caso la garanzia presentata sia difforme da quanto definito con D.G.R. n. 19461/2004, l'autorizzazione per la gestione rifiuti può essere revocata;

7. di disporre che:

- ai fini degli adempimenti di cui al punto 6, i contenuti del presente atto vengano comunicati al soggetto interessato;
- il presente atto venga notificato al soggetto interessato:

- Stabili S.r.l. (pec info@pec.stabilisrl.it)

ed i relativi contenuti trasmessi per informazione a:

- Regione Lombardia (pec ambiente\_clima@pec.regione.lombardia.it);
- Comune di Casalmaggiore (pec protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it);
- Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona (pec atocremona@pec.it);
- A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Cremona (pec dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it);
- Gestore del Servizio Idrico Integrato (pec padania\_acque@legalmail.it);
- Servizio Acqua, Aria, Cave di questa Provincia (email aua@provincia.cremona.it);
- Prefettura di Cremona (pec protocollo.prefcr@pec.interno.it);
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per l'economia circolare (pec ECI@pec.minambiente.it);
- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (attraverso l'apposito portale all'indirizzo <https://endofwaste.isprambiente.it>);

subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 6. Fatto salvo il termine indicato al punto 3, l'efficacia autorizzativa del presente atto decorre dalla data di notifica dello stesso al soggetto interessato;

- ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011, l'autorizzazione di cui al presente provvedimento decade in caso di sussistenza di condizioni ostative di cui al medesimo D.Lgs. 159/2011 e si provvederà alla revoca del presente atto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Dr. Roberto Zanoni)

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

Autorizzazione n. 2018/179830 del 19/12/2018 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia

Ditta : Stabili S.r.l. -  
Sede legale : Casalmaggiore, via Degli Artigiani 36 -  
Ubicazione impianto : Casalmaggiore, loc. Vicoboneghisio, via Artigiani 36 -

## **1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO**

1.1 La superficie totale dell'insediamento, di proprietà, è di circa 18.729 m<sup>2</sup> (di cui circa 9.030 m<sup>2</sup> dedicati alla gestione rifiuti), censita al NCTR del Comune di Casalmaggiore al foglio n. 18, mappale 692 ed è inserita in zona che, per lo strumento urbanistico del Comune, è risultata essere classificata come "completamento industriale ed artigianale esterne".

1.2 Vengono effettuate operazioni di:

- R13: messa in riserva di rifiuti non pericolosi destinati a recupero nel medesimo insediamento;
- R5: trattamento di recupero rifiuti non pericolosi finalizzato alla produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (di seguito anche EoW – end of waste) con matrice inerte/minerale; (riferimenti all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006).

1.3 L'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali realizzate su platea scoperta, pavimentata in cemento, presidiata da griglia perimetrale per la raccolta delle acque di dilavamento (come da planimetria Tavola 1 allegata):

- a) SETTORE DI CONFERIMENTO (Zona di rifiuti in entrata in attesa di analisi) - area di scarico, deputata al solo conferimento dei rifiuti per le verifiche di accettazione e da collocare successivamente a stoccaggio/trattamento; i rifiuti sono collocati in cumuli su area di circa 232 m<sup>2</sup> (capacità di deposito pari a 300 m<sup>3</sup> e 480 t);
- b) SETTORI 1 ÷ 8 – dedicati alla messa in riserva di rifiuti non pericolosi da trattare in sito. Trattasi di box perimetrati su tre lati da new-jersey di altezza 1 m, per un'area totale di circa 806 m<sup>2</sup>. Lo stoccaggio dei rifiuti avviene in cumuli e, per quelli a ridotta granulometria, in cassoni;
- c) SETTORE LAVORAZIONE - collocato in area di circa 977 m<sup>2</sup>, è il settore di trattamento rifiuti vero e proprio; sono qui collocati una tramoggia di carico l'impianto di frantumazione a martelli (O.L.F. Master 12-05 6M300 Hybrid – la cui bocca di alimentazione è presidiata da impianto di aspirazione) e quello di selezione/vagliatura (REV GSV 30S – mobile, ma di stanza fissa). La capacità massima di trattamento dell'impianto è acquisita pari a 960 t/giorno (su 8 ore/giorno) e 288.000 t/a (su 300 giorni/anno); sul nastro di alimentazione del frantoio a martelli è collocata una sezione di deferrizzazione e successivo rilevatore di metalli (che blocca l'alimentazione in caso di loro presenza);
- d) SETTORE DEPOSITO PER VERIFICA (Zona stoccaggio MPS in attesa di analisi) - area di deposito dei materiali trattati ed in attesa di verifica analitica e tecnica, di circa 338 m<sup>2</sup> (capacità deposito 450 m<sup>3</sup>, pari a 720 t);
- e) SETTORE DEPOSITO TEMPORANEO – area dedicata al deposito temporaneo dei rifiuti generati, collocati in cassoni posti in lato nord;
- f) SETTORE DEPOSITO EoW (Materia prima secondaria quotata) – area di circa 5.920 m<sup>2</sup>, pavimentata in battuto, dedicata al deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto dopo i trattamenti in sito, individuata nella parte meridionale dell'insediamento.

L'impianto comprende altresì aree di transito, un impianto di pesatura ed uno di lavaggio ruote per i mezzi uscenti dall'insediamento.

Per i depositi di materiali polverulenti è prevista la copertura a fine giornata con telo zavorrato.

Completano l'insediamento, oltre al citato deposito materiali, una palazzina uffici/servizi affiancata da giardino e area pavimentata in cls (per totali 600 m<sup>2</sup> circa), locali tecnici e parcheggio, una perimetrazione a verde e recinzione metallica e frangivento.

La dotazione dell'impianto comprende inoltre 2 escavatori, 1 macchina operatrice con pala, 1 macchina operatrice con benna, una pinza sgrossatrice da montare su macchina operatrice.

I trattamenti esperiti sui rifiuti presso l'impianto (nell'apposito settore) consistono in cernita grossolana di materiali indesiderati (eventuale) e separazione magnetica della frazione metallica ferrosa, quindi in frantumazione e successiva vagliatura degli inerti (effettuate attraverso passaggio nella specifica linea impiantistica), nonché in controllo/verifica dei materiali generati che cessano la qualifica di rifiuto. È anche previsto un eventuale preliminare pretrattamento di sgrossatura e separazione di armature di ferro realizzata con apposita pinza e comunque sempre riguardante i rifiuti da alimentare alla linea impiantistica.

1.4 I rifiuti gestibili nell'impianto, secondo le diverse operazioni, sono individuati in allegato A.1, ove è riportata altresì la collocabilità ai diversi settori.

1.5 Il quantitativo massimo di rifiuti conferibili all'impianto è di 40.000 t/anno e pari a 960 t/giorno (sono considerati 300 giorni/anno lavorativi).

1.6 Il quantitativo massimo di rifiuti per lo svolgimento delle operazioni di stoccaggio è pari a:

Operazione	R13	Pericolosi	Destinazione	Quantità massima	
				[ m <sup>3</sup> ]	[ t ]
messa in riserva		no	trattamento in sito	993	1.587

distribuito nei settori indicati nella tabella in allegato A.1 e come da valori massimi indicati di seguito:

Settore	Superficie	Quantità massime stoccaggio		Operazioni previste	Tipologia rifiuti (C.E.R.)	Pericoloso
	[ m <sup>2</sup> ]	[ t ]	[ m <sup>3</sup> ]			
1	92,35	197,00	123,00	R13	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904	no
2	94,93	200,00	125,00			
3	94,55	200,00	125,00			
4	95,19	200,00	125,00			
5	95,19	200,00	125,00			
6	95,19	200,00	125,00			
7	95,19	200,00	125,00			
8	89,56	190,00	120,00	R13	170302	no
<b>totale</b>	--	<b>1.587,00</b>	<b>993,00</b>	--	--	--

1.7 Il quantitativo complessivo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di trattamento è determinato nella tabella che segue:

Tipologia (C.E.R.)	Pericoloso	Potenzialità massima		Operazioni previste
		[ t/anno ]	[t/giorno]	
inerti da costruzione e demolizione e varie matrici minerali (101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904) (tipologia 7.1 ex Allegato 1, Suballegato 1 al D.M. 05/02/1998)	no	40.000	960	R5
miscele bituminose (170302) (tipologia 7.6 ex Allegato 1, Suballegato 1 al D.M. 05/02/1998)	no			

sono considerati 300 giorni/anno lavorativi.

1.8 Sono prescritti al soggetto autorizzato:

- realizzazione (adeguamento) e manutenzione di segnaletica chiaramente visibile (orizzontale e/o verticale) atta ad individuare i settori di cui sopra, laddove i relativi perimetri siano fisicamente non altrimenti inequivocabilmente distinguibili in sito;
- realizzazione di 2 nuovi piezometri di controllo acque sotterranee (già al piano di caratterizzazione approvato dal Comune di Casalmaggiore con determinazione n. 348 del 14/04/2021); mantenimento dei piezometri (a monte e a valle dell'impianto, 4 totali);
- mantenimento, all'ingresso dell'area operativa, di cartello con l'indicazione di «divieto di accesso ai portatori di pacemaker», nonché mantenimento nell'insediamento di cartelli che indichino il divieto di sosta di personale nella fascia di rispetto dell'elettrodotto per tempi superiori a 4 ore/giorno. Il soggetto autorizzato deve attivarsi al fine di garantire il rispetto di tali limitazioni.

## 2. PRESCRIZIONI

2.1 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, il soggetto autorizzato deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea documentazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche ed i requisiti dei rifiuti interessati (formulario di identificazione o documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti ed eventuali risultanze analitiche), secondo quanto definito in Allegato A.4.

I rifiuti in ricezione all'impianto e relativi a codici C.E.R. che non individuano con sufficiente precisione la natura del rifiuto stesso (es. 170904) potranno essere accettati solo se riportata in annotazione ai formulari di identificazione (od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti) apposita ed esaustiva descrizione (con indicazione della matrice interessata e coerentemente con le limitazioni fissate in Allegato A.1).

Per i rifiuti ai C.E.R. 101311, 170107, 170302, 170802 e 170904 (cosiddetti "codici specchio") deve esservi caratterizzazione del rifiuto in ingresso come non pericoloso, in coerenza con le modalità indicate nella Decisione 18 dicembre 2014, n. 2014/955/Ue e quanto riportato all'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Parimenti, per i C.E.R. 170101, 170102 e 170103 (sempre riconducibili a cosiddetti "codici specchio") deve essere verificata l'assenza di residui di sostanze pericolose o la contaminazione da tali sostanze.

Laddove prevista specifica limitazione di accettabilità (al successivo punto 2.2), deve esservi appropriata verifica di conformità dei rifiuti, in particolare per quelli da avviare a successivo recupero con produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti in riferimento alle specifiche norme ed autorizzazioni che fissano disposizioni e prescrizioni in materia (es. D.M. 05/02/1998).

Le verifiche in sito inerenti l'accettabilità dei rifiuti devono essere esperite presso le aree deputate al conferimento degli stessi all'impianto.

La documentazione utilizzata (es. schede delle verifiche esperite, analisi, rapporti) inerente l'accettabilità dei rifiuti acquisiti deve essere tenuta unitamente al formulario di identificazione rifiuti (od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti).

2.2 Non possono essere accettati e gestiti:

- rifiuti con codice C.E.R. diverso da quanto indicato attraverso il punto 1.4 e l'allegato A.1 (considerando altresì le eventuali ulteriori limitazioni esplicitate);
- rifiuti contenenti concentrazioni di inquinanti non compatibili con le operazioni autorizzate ed i materiali da ottenere, in funzione della tipologia di trattamento prevista e della successiva destinazione attesa (in particolare se consistente in recupero con cessazione della qualifica di rifiuto e comunque per quanto riguarda le sostanze indicate all'Allegato IV al Regolamento UE 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/06/2019);
- rifiuti contenenti amianto;
- rifiuti allo stato liquido o fangoso, rifiuti impregnati di liquidi o che presentano percolamenti/perdite di liquidi, rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti.

Non è prevista acquisizione all'impianto di rifiuti pericolosi.

Non possono essere accettati in ingresso carichi non compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio.

2.3 Lo scarico dei rifiuti deve avvenire presso le aree deputate al conferimento degli stessi (come individuate al punto 1.3), separatamente e non direttamente su matrici eventualmente già presenti, così da consentire la diretta verifica della costituzione del singolo carico anche ai fini dell'accettabilità dei rifiuti: un controllo visivo del rifiuto dovrà comunque essere effettuato durante le operazioni di scarico; solo successivamente si provvederà alla collocazione in stoccaggio o trattamento, ovvero al ricarico dei rifiuti non accettabili sul mezzo di conferimento per il loro allontanamento. È ammessa in sede di conferimento la mera separazione di frazioni evidentemente estranee al rifiuto interessato, laddove non siano richiesti interventi di particolare complessità o effettivi trattamenti chimici/fisici, ed ai soli fini della non accettazione (quindi al respingimento) delle frazioni medesime. I rifiuti possono permanere nelle aree di conferimento per i tempi strettamente necessari alle verifiche richieste e quindi essere poi sollecitamente collocati nelle apposite aree di stoccaggio o trattamento. Le aree di conferimento possono ospitare complessivamente un quantitativo di rifiuto massimo pari a 300 m<sup>3</sup> (480 t). Non deve comunque esservi commistione dei rifiuti scaricati e da verificare con quelli già in stoccaggio.

2.4 Qualora il carico di rifiuti sia respinto (per qualunque motivo ed anche solo parzialmente), il gestore dell'impianto è tenuto a darne comunicazione alla Provincia entro 24 ore, trasmettendo altresì copia del formulario di identificazione (od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti) interessato.

2.5 Le operazioni di messa in riserva e deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.D.G. 07/01/1998, n. 36. Nei settori di deposito dei rifiuti sono prescritte le seguenti ulteriori modalità di gestione:

- per la messa in riserva (R13) nell'impianto, i rifiuti depositati, in cumuli, devono appartenere al medesimo C.E.R., matrice costitutiva (laddove separata all'origine), tipologia di provenienza e caratteristiche eventualmente previste per l'avvio ad operazioni di recupero con cessazione della qualifica di rifiuto, nonché essere distinti con riguardo ai materiali da recuperare;
- per la messa in riserva (R13) nell'impianto, i rifiuti depositati, in cumuli, devono appartenere al medesimo C.E.R., matrice costitutiva (laddove separata all'origine), tipologia di provenienza e caratteristiche eventualmente previste per l'avvio ad operazioni di recupero con cessazione della qualifica di rifiuto, essere distinti con riguardo ai materiali da recuperare ed alla tipologia di recupero;
- i diversi cumuli di rifiuti omogenei, realizzati come indicato al punto precedente e collocati in un medesimo settore devono essere mantenuti comunque fisicamente separati (anche mantenendo corridoi per accesso pedonale ed ispezione);
- sono ammesse operazioni di stoccaggio (R13) unicamente per i rifiuti che sono conferiti all'impianto per essere ivi trattati;
- presso le specifiche aree devono essere riportate le indicazioni (mediante cartelli o etichettatura chiaramente visibile e distinguibile) dei C.E.R. dei rifiuti in effettivo deposito, con identificazione dei singoli cumuli o contenitori o lotti (i rifiuti di un singolo lotto devono essere mantenuti

- raggruppati tra loro);
- i rifiuti potranno essere collocati in un'area precedentemente oggetto di deposito rifiuti con diversa matrice solo dopo che vi sia stato sgombero e pulizia dalle diverse matrici presenti in precedenza;
- lo stoccaggio in contenitori sovrapposti non deve superare i tre piani/livelli; i depositi dei rifiuti in cumuli non devono superare i 4 m di altezza; i cumuli di materiale inerte dovranno rispettare la fascia e le distanze di rispetto definite dalla normativa di settore per gli elettrodotti. Comunque per i depositi deve essere mantenuta altezza commisurata alla tipologia di rifiuti e compatibile con la loro stabilità e con la funzione di mitigazione/presidio di muri/schermi/cordolature perimetrali o di contenimento eventualmente adottati/previsti, e deve esservi realizzazione in modo da evitare in ogni caso fuoriuscite dai settori/box di competenza;
- lo stoccaggio deve avvenire comunque in condizioni tali (per costituzione e modalità di deposito) da evitare rilascio di colaticci, deflazione eolica, causa di formazione di odori; i rifiuti a ridotta pezzatura e soggetti a possibile deflazione eolica devono essere collocati in contenitori da mantenersi chiusi/coperti (coperture non fisse dovranno essere comunque mantenute installate ed operative) e non in cumuli all'aperto; dev'essere garantita la stabilità del deposito stesso;
- devono essere preservate le qualità dei rifiuti messi in riserva al fine di non pregiudicare il successivo recupero.

I settori dedicati allo stoccaggio rifiuti non possono avere altro utilizzo non previsto nel presente provvedimento.

- 2.6 Per i rifiuti in ingresso oggetto delle operazioni previste deve essere indicato sui registri di carico e scarico rifiuti tenuti dal soggetto autorizzato, come annotazione sui movimenti di carico, il settore di collocazione (come individuato al precedente punto 1.3, e dettagliato in accordo con l'Allegato A.1).
- 2.7 I rifiuti in ingresso collocati in messa in riserva devono essere avviati ad ulteriori operazioni di recupero, entro sei mesi dall'accettazione degli stessi all'impianto.
- 2.8 I rifiuti potranno essere collocati nelle aree deputate al trattamento esclusivamente nell'ambito delle fasi dello stesso; in caso di sospensione o differimento del trattamento i rifiuti devono essere ricollocati in stoccaggio.
- 2.9 Il trattamento dei rifiuti (operazioni R5) deve avvenire nel rispetto delle limitazioni eventualmente fissate attraverso le indicazioni dell'allegato A.1.
- 2.10 Le operazioni R5 (costituite da selezione e cernita) devono avvenire su rifiuti identificati da singoli C.E.R., evitando aggregazioni preliminari o contestuali di rifiuti diversi (cfr. punto 2.5, primo alinea). I rifiuti potranno essere collocati nella linea di trattamento precedentemente utilizzata per rifiuti con diversa matrice solo dopo che questa è stata idoneamente sgomberata e pulita; pertanto l'utilizzo dei vari macchinari installati (frantoio, vaglio) dovrà avvenire per tipologie separate di rifiuti, provvedendone una accurata pulizia prima di dedicarli a matrici diverse.
- 2.11 Il funzionamento della linea tecnologica di trattamento (frantumatore e vaglio) dovrà essere limitato ad un periodo massimo di 8 ore giornaliere e comunque nelle ore diurne (tra le 06.00 e le 22.00). Il vaglio può essere alimentato con i soli rifiuti derivanti dalla fase di frantumazione effettuata in sito.
- 2.12 Le operazioni di recupero R5, consistenti principalmente in interventi di sgrossatura e cernita grossolana, frantumazione e vagliatura granulometrica dei rifiuti e controlli per lotti con verifica del possesso delle caratteristiche previste per i materiali da generare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. È fatto divieto di preliminare o contestuale aggregazione di frazioni con caratteristiche non rispondenti ai materiali da generare (con riferimento al contenuto di sostanze non desiderate) pur potendosi produrre aggregati conformi.
- 2.13 Le operazioni di recupero R5 avvengono:
- a) per i C.E.R. 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904 attraverso i trattamenti attuati mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata. Sono generati i materiali di cui agli ID 1 ÷ 5 in Allegato A2 per gli utilizzi ivi indicati;
  - b) per il C.E.R. 170302 mediante fasi di macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine. Sono generati i materiali di cui all'ID 6 in Allegato A2, destinati ad utilizzo per gli scopi specifici ex Allegato 1, parte a, del D.M. 69/2018.

Le operazioni sono concluse con la verifica del possesso delle caratteristiche previste per i materiali da generare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.

È fatto divieto di preliminare o contestuale aggregazione di frazioni con caratteristiche non rispondenti ai materiali da generare (con riferimento al contenuto di sostanze non desiderate) pur potendosi produrre aggregati conformi.

- 2.14 Le materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o alle forme usualmente commercializzate, come previsto o dichiarato in sede documentale e riportato sinteticamente in Allegato A.2. Tali caratteristiche devono essere verificate a cura del soggetto autorizzato. È fatto altresì obbligo allo stesso di tenere, a disposizione degli organi di vigilanza, copia della documentazione tecnico-normativa e/o contrattuale riportante le specifiche caratteristiche richieste ai materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto generati, nonché i riscontri delle verifiche effettuate. Rimangono applicabili le norme nazionali e comunitarie in materia di produzione ed immissione sul mercato dei corrispondenti materiali/prodotti laddove previste ed applicabili (es. norme CLP, REACH).
- 2.15 Quanto ottenuto dai trattamenti di recupero R5, tesi ad ottenere materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto, dovrà essere collocato nel dedicato deposito post-trattamento (punto 1.3, volumetria massima ammessa 450 m<sup>3</sup>) per le verifiche di conformità secondo quanto indicato ai punti precedenti; solo al termine di tali verifiche di conformità e dopo la redazione delle dichiarazioni di conformità (pertanto a recupero terminato) potrà e dovrà essere immediatamente collocato in dedicato deposito (volumetria massima ammessa 10.000 m<sup>3</sup>), distinto per lotti ed idoneamente segnalato con appropriata tabellatura (che ne indichi almeno la natura, secondo la denominazione generale riportata in allegato A.2, e l'identificativo del lotto di appartenenza).
- 2.16 È da intendersi lotto di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto il materiale derivante dal medesimo trattamento di recupero (operazioni R5) di rifiuti aventi comune origine e medesime caratteristiche merceologiche e con quantitativo comunque entro i 3.000 m<sup>3</sup>; (= 3.600 t).
- 2.17 Per ogni lotto di materiale che cessa la qualifica di rifiuto di cui agli ID 01÷05 in Allegato A.2 prodotto dalle operazioni di recupero deve essere redatta apposita dichiarazione di conformità secondo il tracciato tipo riportato in Allegato A.3 (in modo consono in funzione dell'utilizzo possibile per il materiale stesso, in base ai rilievi effettuati).
- 2.18 Per ogni lotto di materiale che cessa la qualifica di rifiuto di cui all'ID 06 in Allegato A.2 prodotto dalle operazioni di recupero deve essere redatta apposita dichiarazione di conformità, secondo il modello indicato dall'Allegato 2 al D.M. 69 del 28/03/2018.
- 2.19 Qualora quanto ottenuto dalle operazioni R3, R4, R5 esperite si riveli non idoneo alla cessazione della qualifica di rifiuto, a causa della mancata conformità chimico-analitica (laddove prevista; ad es. test di cessione) alle specifiche dei materiali in produzione, deve essere qualificato rifiuto da destinarsi ad ulteriore gestione conforme (in termini di tipologia di trattamento) alla natura della mancata conformità; lo stesso deve essere collocato in deposito temporaneo.
- 2.20 È obbligo del produttore del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto garantire la corretta destinazione ad utilizzo del medesimo, attraverso cessione diretta all'utilizzatore, o vincolandola attraverso appropriate scritture in contratti/documenti di fornitura (laddove la cessione avvenga verso intermediari/commercianti). La documentazione comprovante il rispetto dell'obbligo deve essere mantenuta presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza.
- 2.21 Relativamente alle operazioni di recupero con cessazione della qualifica di rifiuto e produzione dei materiali di cui agli ID 01÷05 in Allegato A.2, ogni conferimento all'esterno dell'impianto di produzione del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto deve essere accompagnato da copia della dichiarazione di conformità ex punto 2.17.
- 2.22 Relativamente alle operazioni di recupero con cessazione della qualifica di rifiuto e produzione dei materiali di cui agli ID 01÷05 in Allegato A.2, il soggetto autorizzato dovrà operare secondo un sistema di gestione che rispetti i seguenti requisiti:
- preveda monitoraggio relativo all'accettazione dei rifiuti, con identificazione e registrazione delle fasi di esame della documentazione di corredo, controllo visivo, controlli supplementari (anche analitici, a campione per quantitativo e/o periodicità, ovvero ogni qualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità), pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
  - preveda monitoraggio della collocazione dei rifiuti in stoccaggio;
  - preveda monitoraggio dei parametri inerenti la configurazione/controllo dell'impianto di trattamento specifici per ogni materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto da generare;
  - preveda il monitoraggio delle verifiche di conformità dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (ambientali e/o prestazionali);
  - preveda il monitoraggio dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto in uscita dall'impianto (quantità e destinazioni);
  - individui la documentazione da utilizzarsi per la registrazione dei monitoraggi/controlli/verifiche effettuati sulla base dei punti precedenti, che assicuri altresì la tracciabilità dei lotti di rifiuti/materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto;

- individui i soggetti deputati ai monitoraggi/controlli/verifiche, che dovranno curare la produzione della suddetta documentazione;
- conservazione per almeno 1 anno di un campione dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto generati al termine del processo produttivo di ciascun lotto (con modalità tali da permettere l'identificazione del lotto di appartenenza, garantire la non alterazione delle caratteristiche del materiale e consentire la ripetizione delle analisi).

Il sistema di gestione deve essere documentato in forma scritta (da predisporre entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento autorizzativo); una copia deve essere mantenuta presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza.

La documentazione interna e/o esterna, fiscale e/o tecnica riferita al materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto dovrà essere implementata con i riferimenti alla tipologia di materiale anche secondo l'Allegato A.2 e l'indicazione del lotto di appartenenza (laddove individuato).

- 2.23 L'attività è soggetta alle disposizioni di cui al D.M. 05/02/1998 (con particolare riferimento all'Allegato 5 ed al punto 7.1 dell'Allegato 1, Suballegato 1), le quali si intendono qui espressamente richiamate, per quanto attiene la gestione dei rifiuti inerti/minerali, tesa a generare materiali che cessano la qualifica di rifiuto costituiti da aggregati minerali inerti.
- 2.24 L'attività è soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 69/2018 (rifiuti di conglomerato bituminoso), le quali si intendono qui espressamente richiamate, per quanto attiene la gestione delle matrici e le fasi interessate, tese a generare materiali che cessano la qualifica di rifiuto.
- 2.25 I rifiuti decadenti generati dai trattamenti (ivi comprese le matrici che dopo trattamento non hanno comunque cessato la qualifica di rifiuto) dovranno essere sollecitamente collocati negli appositi depositi di cui al punto 1.3.e in condizioni di deposito temporaneo (come definite all'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006).
- 2.26 Il transito, lo scarico, la movimentazione, il deposito ed il trattamento dei rifiuti dovranno essere condotti attraverso modalità atte a garantire l'assenza di deriva incontrollata (emissioni diffuse/sversamenti al suolo) di polveri, particolato e liquidi, con gestione ordinata di rifiuti e materiali ed evitando lo sviluppo e la diffusione di odori molesti. Si deve provvedere al mantenimento della pulizia (da polveri, terre, etc.) dell'intera area pavimentata in particolare laddove soggetta a transito di mezzi ed assicurare che i presidi di prevenzione della formazione di polveri (sistema di nebulizzazione/ umidificazione) mantengano la necessaria efficacia sull'intera parte di insediamento che vede la presenza dei rifiuti interessati (fermo restando che lo stesso deve essere gestito in modo da evitare la presenza di acque sulla pavimentazione tale da formare fanghiglie od acque ferme). Le emissioni diffuse generate dall'attività, riconducibili al traffico veicolare, a deposito e movimentazione di rifiuti e materiali, alle fasi di trattamento devono essere contenute attraverso adeguate modalità di conduzione delle operazioni.
- 2.27 Tutte le aree di transito, movimentazione, deposito e trattamento dei rifiuti e quelle interessate dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti devono essere realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Devono inoltre essere mantenute in piena efficienza, con idonea pavimentazione che non deve presentare soluzioni di continuità, fessurazioni o comunque condizioni tali da provocare contatto con l'ambiente circostante (ed in particolare il suolo) di materiali o liquidi derivanti dai rifiuti. Dovranno essere mantenute in buono stato di pulizia tutte le griglie di scolo delle acque meteoriche decadenti dalle coperture e dai piazzali, nonché i manufatti di sedimentazione e di disoleazione. Deve essere mantenuta integrità delle strutture di stoccaggio e contenimento adottate.
- 2.28 Il soggetto autorizzato deve adoperarsi affinché gli spazi esterni siano mantenuti puliti ed ordinati, verificando che non diventino ricettacolo di infestanti, roditori o animali randagi, intervenendo con specifici trattamenti, anche periodici, laddove necessario. La recinzione e la barriera esterna di protezione ambientale deve essere adeguatamente mantenuta, avendo cura di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche altre cause.
- 2.29 Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso a secco nel caso di sversamenti di materiali solidi o polverulenti, ovvero con materiale inerte assorbente nel caso di versamenti di liquidi. Necessita che la dotazione dell'impianto garantisca il contenimento e la raccolta di materiali eventualmente sversati in caso di incidenti o situazioni di emergenza. Quanto derivante dalle operazioni di pulizia suindicate deve essere adeguatamente gestito, come rifiuto prodotto, nel rispetto delle disposizioni di legge.
- 2.30 Gli automezzi in uscita dall'impianto devono essere assoggettati alla pulizia delle ruote nell'apposita sezione attrezzata.
- 2.31 I rifiuti in ingresso, nonché rifiuti e materiali in uscita dall'impianto devono essere oggetto di pesatura.
- 2.32 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla

movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni (DPI) in base al rischio valutato e comunque atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione; le aree dovranno essere attrezzate con apposite tabelle contenenti le norme comportamentali richieste.

- 2.33 Tutte le attività dovranno comunque essere effettuate ad una distanza minima di 5 m dai conduttori in tensione.
- 2.34 Devono essere poste in essere le azioni di monitoraggio previste ed indicate in Allegato A.4. Deve essere attuata una costante manutenzione periodica (secondo le scadenze previste) di tutte le attrezzature e mezzi impiegati nell'attività e dei sistemi di emergenza (in conformità a quanto riportato nei manuali forniti dal costruttore). Devono inoltre essere effettuate regolari ispezioni e manutenzioni ad aree/impianti di gestione dei rifiuti, prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento o perdita. Di ogni intervento di monitoraggio effettuato, del relativo esito e degli eventuali interventi effettuati per porre rimedio a carenze riscontrate dovrà essere tenuta traccia documentale in sito, a disposizione degli organi di vigilanza (es. registro di controllo e manutenzione) a cura del direttore tecnico responsabile dell'impianto.
- 2.35 Laddove non diversamente disposto dalle presenti prescrizioni, la gestione dei rifiuti dovrà avvenire ed essere mantenuta con le modalità, le garanzie ed i presidi previsti in fase di progetto e comunque nel rispetto delle finalità fissate all'art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, conformemente ai principi di precauzione e di prevenzione; deve essere mantenuta l'efficacia dei presidi previsti.
- 2.36 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate (amministrative, toponomastiche, di rappresentanza, cessazione attività, etc. o previste al punto 3.3 e 3.4) devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti.

### **3. OSSERVAZIONI**

- 3.1 Si ricorda che per i rifiuti gestiti e per quelli originati dall'attività il soggetto autorizzato è soggetto, secondo le specifiche dettate dalla norma (anche in relazione alla relativa operatività), ai seguenti obblighi:
- registrazione di carico e scarico sull'apposito registro, di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 (data e quantità dei rifiuti avviati ad operazioni di trattamento potranno essere riportate in annotazione alle corrispondenti registrazioni di carico, integrati con l'indicazione del lotto di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ottenuto), ovvero adempimenti stabiliti da altro sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti vigente;
  - comunicazione annuale al catasto regionale dei rifiuti, ex art. 189 del D.Lgs. 152/2006;
  - comunicazioni di cui alla D.G.R. 10619/2009 ed alla D.G.R. 2513/2011, emanate in forza dell'art. 18 della L.R. 26/2003.
- Per i rifiuti decadenti da operazioni R5 la codifica dovrebbe in generale essere riferita al capitolo 1912 dell'Elenco Europeo dei Rifiuti.
- Dovranno altresì essere effettuate le eventuali ulteriori registrazioni, annotazioni e/o contabilizzazioni necessarie alla determinazione degli obiettivi di recupero per le specifiche tipologie di rifiuti o matrici, laddove indicati dalle vigenti norme.
- 3.2 Per la realizzazione dei previsti piezometri il soggetto autorizzato è tenuto alle comunicazioni previste dall'art. 5 del R.R. 2/2006.
- 3.3 L'attività deve essere condotta secondo modalità che assicurino il contenimento delle emissioni acustiche entro i limiti acustici di zona stabiliti dal Comune ai sensi della L. 447/1995. Comunque, entro 3 mesi dall'avvio dell'impianto dovrà essere effettuata, tramite tecnico abilitato, una campagna di monitoraggio del rumore a confine e presso i recettori sensibili (edifici residenziali) per la verifica del rispetto dei limiti assoluti e del limite differenziale. I punti di misura e i recettori sensibili dovranno essere preventivamente concordati con ARPA. Gli esiti del monitoraggio devono essere trasmessi al Comune competente, dandone comunicazione alla Provincia. In caso di superamento dei limiti di immissione ex D.P.C.M. 14/11/1997 si dovrà provvedere all'adozione di interventi di tipo organizzativo e/o gestionale volti alla riduzione delle emissioni rumorose.
- 3.4 Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.P.R. n. 151/2011, l'esercizio dell'impianto deve essere subordinato agli adempimenti relativi a tale normativa. L'attività dovrà essere sempre condotta nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni in materia di prevenzione incendi; laddove previste limitazioni più restrittive derivanti dall'applicazione di tali norme, il soggetto autorizzato è tenuto a darne comunicazione alla Provincia ed al Comune competenti.
- 3.5 Il soggetto autorizzato è tenuto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza, nonché di conformità degli impianti tecnologici e dei macchinari installati o comunque utilizzati; necessita sia data ottemperanza alla normativa inerente la salute e la sicurezza dei lavoratori giornalmente

coinvolti in operazioni a rischio; durante la conduzione e manutenzione dell'impianto dovranno essere definite ed adottate tutte le misure e dotazioni di sicurezza relative ai rischi connessi con l'attività lavorativa, nel rispetto della normativa d'igiene del lavoro e di prevenzione degli ambienti di vita, a tutela di salute, incolumità, benessere e sicurezza dei lavoratori e della popolazione; deve essere mantenuto il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

- 3.6 Il soggetto autorizzato è esortato a far conferire i rifiuti all'impianto con utilizzo di mezzi di grande capacità di carico, comunque dotati di cassoni chiusi o di teloni di copertura, nonché ad invitare i soggetti conferitori di rifiuti ad evitare il più possibile l'attraversamento dei centri abitati con i mezzi di conferimento e ridurre la velocità dei mezzi nei tratti adiacenti alle zone abitate.

#### **4. PIANI**

##### **4.1 Ripristino e recupero ambientale**

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Le modalità esecutive degli interventi dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia: a tale fine deve essere previamente trasmesso alla Provincia un idoneo programma/progetto che dovrà contenere (anche fissandone i tempi):

- gli esiti della verifica dello stato di conservazione della pavimentazione delle aree adibite a stoccaggio e trattamento rifiuti e raccolta e trattamento acque di dilavamento piazzali;
- i riscontri dei controlli esperiti sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta (in caso le condizioni dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione);
- i necessari interventi previsti di demolizione di strutture e/o sistemazione/ripristino/recupero dell'area (anche sulla base di quanto scaturito dalle verifiche esperite);
- la previsione di rimozione dall'area dei rifiuti presenti, di quelli generati con il ripristino, nonché dei materiali non più utilizzati.

La Provincia si riserva la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria. In caso di inottemperanza del soggetto obbligato la garanzia finanziaria non potrà essere svincolata.

##### **4.2 Piano di emergenza.**

Il soggetto autorizzato è tenuto a provvedere alla redazione od eventuale revisione del piano di emergenza in ordine a quanto disposto con l'art. 26-bis del D.L. 113/2018, come convertito dalla L. 132/2018, ed a fissare gli adempimenti connessi in relazione ad eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e/o di altri organismi. Laddove non già esistente, dovrà inoltre predisporre un piano dettagliato di radioprotezione, redatto da un esperto qualificato in materia, da tenere presso l'insediamento; il piano dovrà contenere anche le procedure da attuarsi in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività.

**ALLEGATO A.1**

Ditta : Stabili S.r.l. -  
 Sede legale : Casalmaggiore, via Degli Artigiani 36 -  
 Ubicazione impianto : Casalmaggiore, loc. Vicoboneghisio, via Artigiani 36 -

Elenco dei rifiuti e delle operazioni autorizzate, con indicazione dei settori (cfr. Allegato A, punto 1.3) di operatività interessati

C.E.R.	Pericolosi	Descrizione	Operazioni autorizzate e settori interessati	
			R13	R5
101311		rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	LAVORAZIONE
170101		Cemento	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	LAVORAZIONE
170102		Mattoni	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	LAVORAZIONE
170103		mattonelle e ceramiche	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	LAVORAZIONE
170107		miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	LAVORAZIONE
170302		miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	8	LAVORAZIONE
170802		materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	LAVORAZIONE
170904		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	LAVORAZIONE

Ditta : Stabili S.r.l. -  
 Sede legale : Casalmaggiore, via Degli Artigiani 36 -  
 Ubicazione impianto : Casalmaggiore, loc. Vicoboneghisio, via Artigiani 36 -

Specifiche tecniche/merceologiche dei materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW) ottenibili dalle attività di recupero rifiuti

ID	Denominazione generale	Descrizione specifica	Riferimento specifico
01	Aggregato riciclato C1	Materiali inerti per realizzazione di corpo di rilevati. Sono richiesti i requisiti previsti dal riferimento specifico	allegato C1 alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 (*)
02	Aggregato riciclato C2	Materiali inerti per realizzazione di sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali e piazzali industriali. Sono richiesti i requisiti previsti dal riferimento specifico	allegato C2 alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 (*)
03	Aggregato riciclato C3	Materiali inerti per realizzazione di strati di fondazione. Sono richiesti i requisiti previsti dal riferimento specifico	allegato C3 alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 (*)
04	Aggregato riciclato C4	Materiali inerti per recuperi ambientali, riempimenti e colmate. Sono richiesti i requisiti previsti dal riferimento specifico	allegato C4 alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 (*)
05	Aggregato riciclato C5	Materiali inerti per realizzazione strati accessori aventi funzione antigelo, anticappillare, drenante etc.. Sono richiesti i requisiti previsti dal riferimento specifico	allegato C5 alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 (*)
06	Granulato di conglomerato bituminoso	Granulato di conglomerato bituminoso per scopi specifici ex Allegato 1, parte a, del D.M. 69/2018	D.M. 69 del 28/03/2018

(\*) I materiali devono essere conformi, in funzione del successivo utilizzo diretto nell'ambiente e secondo le aree di destinazione, anche alle limitazioni di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 ed all'Allegato 2 al D.M. 46/2019.

**Condizioni da rispettare per ecocompatibilità**

Parametro	u.d.m.	Valori ammessi	EoW interessato (ID)
<b>Tal Quale</b>			
Sommatoria IPA (**)	mg/kg	≤ 100	06
Amianto	mg/kg	≤ 1000 (*)	06
<b>Test di cessione ex allegato 3 al D.M. 05/02/1998</b>			
Nitrati (NO <sub>3</sub> )	mg/l	≤ 50	01, 02, 03, 04, 05, 06
Fluoruri (F)	mg/l	≤ 1,5	01, 02, 03, 04, 05, 06
Solfati (SO <sub>4</sub> )	mg/l	≤ 250	01, 02, 03, 04, 05, 06
Cloruri (Cl)	mg/l	≤ 100	01, 02, 03, 04, 05, 06
Cianuri (CN)	µg/l	≤ 50	01, 02, 03, 04, 05, 06
Bario (Ba)	mg/l	≤ 1	01, 02, 03, 04, 05, 06
Rame (Cu)	mg/l	≤ 0,05	01, 02, 03, 04, 05, 06
Zinco (Zn)	mg/l	≤ 3	01, 02, 03, 04, 05, 06
Berillio (Be)	µg/l	≤ 10	01, 02, 03, 04, 05, 06
Cobalto (Co)	µg/l	≤ 250	01, 02, 03, 04, 05, 06
Nichel (Ni)	µg/l	≤ 10	01, 02, 03, 04, 05, 06
Vanadio (V)	µg/l	≤ 250	01, 02, 03, 04, 05, 06

Parametro	u.d.m.	Valori ammessi	EoW interessato (ID)
Arsenico (As)	µg/l	≤ 50	01, 02, 03, 04, 05, 06
Cadmio (Cd)	µg/l	≤ 5	01, 02, 03, 04, 05, 06
Cromo totale (Cr)	µg/l	≤ 50	01, 02, 03, 04, 05, 06
Piombo (Pb)	µg/l	≤ 50	01, 02, 03, 04, 05, 06
Selenio (Se)	µg/l	≤ 10	01, 02, 03, 04, 05, 06
Mercurio (Hg)	µg/l	≤ 1	01, 02, 03, 04, 05, 06
Amianto	mg/l	≤ 30	01, 02, 03, 04, 05
COD	mg/l	≤ 30	01, 02, 03, 04, 05, 06
pH		5,5 < > 12,0	01, 02, 03, 04, 05
<b>Contaminazione (***)</b>			
Vari parametri pertinenti secondo la provenienza degli originari rifiuti e la destinazione dei materiali in aree ad uso verde pubblico o privato e residenziale, commerciale ed industriale		Limiti di colonna A o B in Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006	01, 02, 03, 04, 05
Vari parametri pertinenti secondo la provenienza degli originari rifiuti e la destinazione dei materiali in aree agricole		Limiti ex Allegato 2 al D.M. 46/2019	01, 02, 03, 04, 05

(\*) si considera come corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (diffrazione a raggi X oppure I.R. - trasformata di Fourier). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori;

(\*\*) sommatoria parametri da 25 a 34 di Tabella 1 dell'allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006;

(\*\*\*) i materiali devono essere conformi anche alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.lgs. 152/2006, nonché all'Allegato 2 al D.M. 46/2019, in funzione della destinazione di successivo utilizzo.

Per i campionamenti, la preparazione dei campioni ed i riscontri analitici sono da utilizzare le metodiche pertinenti (UNI 10802, UNI EN 12457-2).

I riscontri analitici devono essere effettuati da laboratori accreditati.

Ditta : Stabili S.r.l. -  
 Sede legale : Casalmaggiore, via Degli Artigiani 36 -  
 Ubicazione impianto : Casalmaggiore, loc. Vicoboneghisio, via Artigiani 36 -

Definizione dello schema di dichiarazione di conformità per i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ  
 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 184-TER, COMMA 3, LETTERA E,  
 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152  
 (Articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Dichiarazione numero <sup>(1)</sup>	_____
Anno	_____

Il La sottoscritto/a	_____		
nato/a	comune _____	prov. _____	
	il giorno _____		
codice fiscale	_____		
avente cittadinanza	_____		
residente a	comune _____	c.a.p. _____	prov. _____
	indirizzo _____		n. _____
in qualità di	_____		
dell'impresa	_____		
C.F./P.I.V.A.	_____		
con sede legale in	Indirizzo _____	n. _____	
	comune _____	c.a.p. _____	prov. _____
con impianto di produzione in	indirizzo _____	n. _____	
	comune _____	c.a.p. _____	prov. CR
in possesso di autorizzazione al recupero di rifiuti <sup>(2)</sup>	D.D.P. n. _____ rilasciata in data _____ dalla Provincia di Cremona		

**DICHIARA CHE**

- la sostanza/oggetto per la/il quale viene rilasciata la presente dichiarazione è prodotta/prodotto dalle operazioni di recupero svolte in ottemperanza al provvedimento autorizzativo sopra richiamato;
- la sostanza/oggetto ottenuta dalle operazioni di recupero dei rifiuti è denominata<sup>(3)</sup> \_\_\_\_\_;
- il lotto di sostanza/oggetto ottenuta/ottenuto dalle operazioni di recupero autorizzate è rappresentato dalla seguente quantità: m<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_; t: \_\_\_\_\_;
- il predetto lotto è conforme alle caratteristiche specificate nel provvedimento autorizzativo sopra richiamato per il prodotto indicato precedentemente, come risulta dalla documentazione allegata alla presente;
- il predetto lotto di sostanza/oggetto è destinato al seguente scopo specifico <sup>(4)</sup>: \_\_\_\_\_;

**DICHIARA INOLTRE**

- di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- di essere informato del fatto che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (G.D.P.R. - Regolamento UE n. 679/2016).

## ALLEGA

- documentazione attestante le caratteristiche tecniche e merceologiche del lotto; <sup>(5)</sup>
- documentazione attestante le caratteristiche chimico/fisiche del lotto (se necessarie); <sup>(5)</sup>
- copia in corso di validità di un documento di identità del dichiarante.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(luogo)

(data)

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile)

Note di compilazione:

- (1) Riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo a partire da 1 per ogni anno. Il numero identifica/contraddistingue lo specifico lotto.
- (2) Riportare numero e data del presente decreto (che si considera anche alla luce delle eventuali successive modifiche/integrazioni che esplicitamente non dispongano altrimenti).
- (3) Utilizzare comunque anche la descrizione generale e, se necessario per distinzione, la descrizione specifica definite nella tabella in allegato A.2.
- (4) Indicare eventuali limitazioni circa la destinazione d'uso dell'area nella quale possono essere utilizzate le sostanze oggetto della dichiarazione.
- (5) Caratteristiche essenziali da riportare unitamente alla dichiarazione di conformità (in funzione della tipologia di uso di destinazione del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto) per ogni lotto di materiale prodotto:

Parametro	Unità di misura o riscontro	Materiale EoW interessato (ID)
Materiali litici	% in peso	01, 02, 03, 04, 05
Vetro e scorie vetrose	% in peso	01, 02, 03, 04, 05
Conglomerati bituminosi	% in peso	01, 02, 03, 04, 05
Altri rifiuti minerali	% in peso	01, 02, 03, 04, 05
Materiali deperibili	% in peso	01, 02, 03, 04, 05
Altri materiali (metalli, gesso, guaine, gomme, lana di roccia/vetro, etc.)	% in peso	01, 02, 03, 04, 05
Equivalente in sabbia	numero	01, 02, 03
Perdita in peso per abrasione (apparecchio "Los Angeles")	numero	02, 03
Passante al setaccio da 63 mm	% in peso	01, 02, 04
Passante al setaccio da 40 mm	% in peso	03
Passante al setaccio da 20 mm	% in peso	03
Passante al setaccio da 10 mm	% in peso	03
Passante al setaccio da 4 mm	% in peso	01, 02, 03
Passante al setaccio da 2 mm	% in peso	03
Passante al setaccio da 1 mm	% in peso	03
Passante al setaccio da 0,5 mm	% in peso	03
Passante al setaccio da 0,063 mm	% in peso	01, 02, 03, 04
Rapporto tra passante al setaccio da 0,5 mm e passante al setaccio da 0,063 mm	numero	02, 03
Dimensione massima	mm	01
Indice di forma (frazione > 4 mm)	numero	02, 03
Indice di appiattimento (frazione > 4 mm)	numero	02, 03
Ecocompatibilità <sup>(1)</sup> (conferma)	SI/NO	01, 02, 03, 04, 05
Tipologia di destinazione di utilizzo	descrizione	01, 02, 03, 04, 05
Eventuali ulteriori requisiti o disposizioni tecniche di una specifica del cliente (es. composizione, dimensione, tipo e caratteristiche)	uu.d.m. appropriate	01, 02, 03, 04, 05

(1) devono essere allegati i riscontri dei relativi rapporti di prova

Ditta : Stabili S.r.l. -  
 Sede legale : Casalmaggiore, via Degli Artigiani 36 -  
 Ubicazione impianto : Casalmaggiore, loc. Vicoboneghisio, via Artigiani 36 -

Azioni di monitoraggio minime prescritte

Oggetto monitoraggio	Parametri da rilevare	Frequenza
Rifiuti in ingresso	verifica documentale e de visu di accettabilità all'impianto	Per ogni singolo carico
	verifica analitica di accettabilità all'impianto (laddove prevista); parametri secondo necessità, sotto la responsabilità del direttore tecnico responsabile	In generale: per ogni partita di rifiuti conferita. Se partite provenienti continuamente da un ciclo tecnologico ben definito: almeno semestrale.
Rifiuti in uscita	verifica de visu, conoscitiva e/o analitica, con modalità di cui al capitolo "Classificazione dei rifiuti" dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, finalizzata alla codifica	Prima della collocazione in deposito temporaneo/stoccaggio e prima del conferimento ad impianti di gestione rifiuti terzi
Materiali in uscita	verifica possesso dei requisiti richiesti	Per ogni lotto di specifico materiale prodotto
Emissioni in atmosfera	polveri totali	Entro 20 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto. Successivamente annuale
Acque di scarico (ai pozzetti di campionamento PC2, PC3)	pH Solidi sospesi totali Conducibilità BOD <sub>5</sub> COD Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> ) Fosforo totale (come P) Metalli (Cd, Cr tot., Hg, Ni, Pb) Idrocarburi totali (Tab. 3 in Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006)	Annuale
Consumi idrici	m <sup>3</sup> /anno acque prelevate	Annuale
Efficienza pompe e gettini acqua	(ispezione e manutenzione)	Annuale
Tenuta delle strutture impermeabilizzanti	(ispezione e manutenzione)	Annuale
Acque sotterranee (prima falda – ai 4 piezometri)	Colore Odore Torbidità pH Temperatura Conducibilità C.O.D. Metalli (Al, As, Cu, Cd, Cr <sub>tot</sub> , Cr <sup>VI</sup> , Hg, Ni, Pb, Mg, Zn, Fe, Mn) Ca, Na, K, Idrocarburi totali Solfati Livello freatico. È fatto salvo quanto previsto dal piano di caratterizzazione approvato dal Comune di Casalmaggiore con determinazione n. 348 del 14/04/2021	Annuale
Rumore	clima acustico	Entro 3 mesi dalla installazione del nuovo impianto Successivamente, in caso di modifiche od interventi che potrebbero influire sulle emissioni sonore.

Il campionamento, la preparazione e l'analisi di rifiuti ed EoW devono essere effettuate secondo le norme tecniche vigenti (di carattere specifico o generale).  
Gli esiti delle analisi e/o dei riscontri devono essere conservati presso l'insediamento per un periodo non inferiore a quello di validità dell'autorizzazione.

Ditta : Stabili S.r.l. -  
 Sede legale : Casalmaggiore, via Degli Artigiani 36 -  
 Ubicazione impianto : Casalmaggiore, loc. Vicoboneghisio, via Degli Artigiani 36 -  
 C.F. : 00386610190  
 Iscrizione C.C.I.A.A. : (Cremona) REA 101529

L'autorizzazione allo scarico acque in pubblica fognatura ex art. 124 D.Lgs. 152/2006 è sostituita nei termini, nelle condizioni e con le prescrizioni indicati di seguito, sulla base del parere rilasciato con decreto del Direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona n. 83/19 del 23/09/2019, prot. 2609.

**DESCRIZIONE**

- il materiale presentato in sede di istanza di settore è conforme alle richieste ed idoneo al rilascio dell'atto autorizzativo;
- presso l'insediamento in oggetto si svolgono attività gestione rifiuti non pericolosi da demolizione edile ed analoghi (inerti), mediante le operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento di frantumazione, selezione e cernita (R5).  
 Attività svolta: demolizione di carcasse – cod. ATECO 2007: 38.31.10;  
 recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici – cod. ATECO 2007: 37.10.10;
- il conferimento, la messa in riserva, il trattamento dei rifiuti e lo stoccaggio dei materiali ottenuti avvengono su aree pavimentate scoperte (lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso e degli EoW avviene in cumuli, il deposito temporaneo dei rifiuti generati dal trattamento in cassoni);
- l'approvvigionamento idrico dell'insediamento avviene nel modo seguente:

FONTE	UTILIZZO ACQUA APPROVVIGIONATA
Pubblico acquedotto	- uso potabile-igienico - uso industriale (lavaggio ruote automezzi/nebulizzazione) - uso irriguo

- la Ditta riutilizza parte delle acque meteoriche di seconda pioggia per alimentare l'impianto di nebulizzazione per l'abbattimento delle polveri e l'impianto di irrigazione, previo accumulo in apposita vasca. La vasca è dotata di un "troppo pieno" con recapito in fognatura nera (scarico S1) e, in caso di necessità, viene reintegrata con acqua da acquedotto;
- in riferimento alla planimetria allegata (Tavola 2 – con valenza unicamente in relazione alla rete di raccolta e scarico acque), dall'insediamento in oggetto hanno origine i seguenti scarichi:

SCARICO	RECAPITO	COMPONENTI PARZIALI DELLO SCARICO
S1	Pubblica fognatura <u>nera</u> di Via degli Artigiani	- acque meteoriche di seconda pioggia, per la sola quota parte non riutilizzata per alimentare i sistemi di nebulizzazione e di irrigazione
S2	Pubblica fognatura <u>nera</u> di Via degli Artigiani	- acque meteoriche di prima pioggia (superficie scolante di 9.000 m <sup>2</sup> ), previo trattamento
S3	Pubblica fognatura <u>nera</u> di Via degli Artigiani	- acque reflue industriali (lavaggio ruote automezzi), previo trattamento
S4	Pubblica fognatura <u>nera</u> di Via degli Artigiani	- acque reflue assimilate alle domestiche (servizi igienici palazzina uffici)
S5	Pubblica fognatura <u>bianca</u> di Via degli Artigiani	- acque meteoriche pluviali derivanti dalla palazzina uffici (superficie coperta di 30 m <sup>2</sup> )

- sono presenti i seguenti sistemi di trattamento delle acque reflue:

TIPOLOGIA DI ACQUE TRATTATE	SISTEMA DI TRATTAMENTO
Acque meteoriche di prima pioggia (superficie scolante di 9.000 m <sup>2</sup> )	Fisico Comparto di accumulo/sedimentazione (costituito da n. 2 vasche in parallelo) + disoleatore con filtro a coalescenza
Acque reflue industriali (lavaggio ruote automezzi)	Fisico Dissabbiatore/disoleatore con filtro a coalescenza

- sono presenti i seguenti pozzetti di campionamento:

- PC1: acque meteoriche di seconda pioggia (scarico S1),
  - PC2: acque meteoriche di prima pioggia (scarico S2),
  - PC3: acque reflue industriali (scarico S3);
- l'insediamento è soggetto alle disposizioni del R.R. n. 4/2006 che disciplina lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in quanto si svolgono le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del suddetto Regolamento; inoltre ricorrono le condizioni di cui alla D.G.R. n. 8/2772 del 21 giugno 2006 per il trattamento delle acque di seconda pioggia;
  - le acque meteoriche pluviali, data la loro natura di acque meteoriche pure e semplici, rientrano nella fattispecie di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e pertanto non sono soggette a vincoli e prescrizioni derivanti dal Decreto stesso, ivi compresa l'autorizzazione allo scarico;
  - ai sensi dell'art. 107, comma 2 e dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino il Regolamento di Utenza;
  - non ricorrono le condizioni per l'esperimento delle procedure conseguenti alla presenza di sostanze pericolose nei termini di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 152/2006;
  - il Fiume Po, sul cui bacino gravita lo scarico finale del depuratore di Cremona, è segnalato all'appendice H delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Programma di Tutela ed Uso delle Acque (P.T.U.A.), approvate con D.G.R. 2244 del 29/03/2006, in quanto il monitoraggio effettuato su alcune sostanze pericolose (in particolare Cd, Cr, Hg, Ni e Pb) ha evidenziato superamento dei limiti di concentrazione obiettivo fissati per l'anno 2008 dal D.M. 36/2003. Tale circostanza consente, in base ai disposti di cui al punto 1.2, punto 4, lettera b) Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., di prescrivere adeguate forme di autocontrollo da parte del titolare sullo scarico, al fine di verificare l'eventuale contributo dello stesso alla presenza delle citate sostanze pericolose;
  - in riferimento alla tipologia di materiali e rifiuti stoccati (inerti e materiali di risulta da demolizioni edili e scavi), si ritiene altresì che non si renda necessario provvedere trattamento delle acque di seconda pioggia ai sensi della D.G.R. n. 8/2772 del 21/06/2006;

Padania Acque S.p.A., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, ha espresso parere trasmesso con nota prot. n. 10352 del 16/09/2019 (acquisito al prot. U.ATO n. 2544 del 19/09/2019);

Sono autorizzati, alle condizioni che danno luogo alla loro formazione descritte nella documentazione tecnica allegata all'istanza, i seguenti scarichi in pubblica fognatura (così come identificati sulla planimetria allegata al presente atto):

SCARICO <b>S1</b>	COORDINATE GAUSS BOAGA		RECAPITO
	x 1612297	y 4984425	Pubblica fognatura <u>nera</u> di Via degli Artigiani
PROVENIENZA E TIPO DELLE ACQUE SCARICATE			
<b>ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA</b> (per la sola quota parte non riutilizzata per alimentare il sistema di nebulizzazione e di irrigazione)			
POZZETTO DI CAMPIONAMENTO		LIMITI DI ACCETTABILITÀ IMPOSTI	
identificato con la sigla <b>PC1</b>		Valori limite della colonna "scarico in rete fognaria" di Tabella 3, Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	
SUPERFICIE SCOLANTE	MODALITÀ DI SCARICO		TIPO DI TRATTAMENTO PREVISTO
9.000 m <sup>2</sup>	Discontinuo occasionale		Nessuno

<b>SCARICO S2</b>	<b>COORDINATE GAUSS BOAGA</b>		<b>RECAPITO</b>
	x 1612297	y 4984424	Pubblica fognatura <u>nera</u> di Via degli Artigiani
<b>PROVENIENZA E TIPO DELLE ACQUE SCARICATE</b>			
<b>ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA</b>			
<b>POZZETTO DI CAMPIONAMENTO</b>		<b>LIMITI DI ACCETTABILITÀ IMPOSTI</b>	
identificato con la sigla <b>PC2</b>		Valori limite della colonna "scarico in rete fognaria" di Tabella 3, Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	
<b>SUPERFICIE SCOLANTE</b>	<b>MODALITÀ DI SCARICO</b>	<b>TIPO DI TRATTAMENTO PREVISTO</b>	
9.000 m <sup>2</sup>	Discontinuo occasionale	Fisico Comparto di accumulo/sedimentazione (costituito da n. 2 vasche in parallelo) + disoleatore con filtro a coalescenza	

<b>SCARICO S3</b>	<b>COORDINATE GAUSS BOAGA</b>		<b>RECAPITO</b>
	x 1612293	y 4984411	Pubblica fognatura <u>nera</u> di Via degli Artigiani
<b>PROVENIENZA E TIPO DELLE ACQUE SCARICATE</b>			
<b>ACQUE REFLUE INDUSTRIALI</b> (lavaggio ruote automezzi)			
<b>POZZETTO DI CAMPIONAMENTO</b>		<b>LIMITI DI ACCETTABILITÀ IMPOSTI</b>	
identificato con la sigla <b>PC3</b>		Valori limite della colonna "scarico in rete fognaria" di Tabella 3, Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	
<b>VOLUME SCARICATO</b>	<b>MODALITÀ DI SCARICO</b>	<b>TIPO DI TRATTAMENTO PREVISTO</b>	
12 m <sup>3</sup> /anno	Discontinuo saltuario	Fisico Dissabbiatore/disoleatore con filtro a coalescenza	

**Osservazioni:**

Sono inoltre presenti i seguenti punti di scarico e di immissione non assoggettati all'attuale regime autorizzativo:

<b>SCARICO</b>	<b>RECAPITO</b>	<b>COMPONENTI PARZIALI DELLO SCARICO</b>
<b>S4</b>	Pubblica fognatura nera di Via degli Artigiani	- acque reflue assimilate alle domestiche (servizi igienici palazzina uffici)
<b>S5</b>	Pubblica fognatura bianca di Via degli Artigiani	- acque meteoriche pluviali derivanti dalla palazzina uffici (superficie coperta di 30 m <sup>2</sup> )

**Titolare dello scarico:**

Ai fini dell'applicazione dei contenuti del presente atto, si individua quale titolare dello scarico il Legale Rappresentante della ditta o suo delegato sulla base di specifici e adeguati atti.

**PRESCRIZIONI** (assoggettate al regime sanzionatorio ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 152/2006):

- le acque meteoriche di seconda pioggia in eccesso rispetto alla quota parte riutilizzata per alimentare il sistema di nebulizzazione e di irrigazione dovranno essere collegate alla pubblica fognatura bianca entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo che non sussistano le condizioni per la fattibilità tecnico-economica del suddetto collegamento e/o la caratterizzazione chimico-fisica di tali acque evidenziate concentrazioni superiori a quelle ammesse in acque superficiali;
- in riferimento al punto precedente, l'impossibilità di allaccio alla pubblica fognatura bianca o la sua

effettuazione dovranno essere comunicate alla Provincia di Cremona, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona, a Padania Acque S.p.A. ed al Comune di Casalmaggiore;

- c. il volume di acque reflue industriali (lavaggio ruote automezzi) immesso in fognatura nere dovrà essere correttamente quantificato mediante un apposito strumento di misura sulla linea di scarico o sulla linea di alimentazione all'impianto, che la ditta dovrà provvedere ad installare entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- d. i punti assunti per il controllo dei limiti di accettabilità sono individuati in corrispondenza dei pozzetti di prelievo indicati in planimetria con le sigle PC1, PC2 e PC3; tali pozzetti devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato mediante una periodica pulizia e rimozione di fanghi/sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi e sempre facilmente accessibili ai soggetti incaricati del controllo;
- e. i limiti di accettabilità stabiliti, non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- f. al fine di accertare, in riferimento all'attività svolta nello stabilimento, il rispetto dei valori limite allo scarico, devono essere eseguite le seguenti analisi, con la indicata frequenza:

Parametri da campionare	Scarichi da campionare:	
	Scarico S2 Acque meteoriche di prima pioggia (pozzetto di campionamento PC2)	Scarico S3 Acque reflue industriali (pozzetto di campionamento PC3)
pH	X	X
Conducibilità	X	X
BOD <sub>5</sub>	X	X
COD	X	X
Solidi Sospesi Totali	X	X
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	X	X
Fosforo totale (come P)	X	X
Idrocarburi totali	X	X
Cadmio	X	X
Cromo totale	X	X
Mercurio	X	X
Nichel	X	X
Piombo	X	X
<b>Frequenza campionamento</b>	Annuale (n. 1 campionamento per ogni anno solare)	Annuale (n. 1 campionamento per ogni anno solare)
<b>Modalità di campionamento</b>	Ammissibile campionamento istantaneo per caratterizzazione qualità	Ammissibile campionamento istantaneo per caratterizzazione qualità

- g. al verificarsi di eventi accidentali che, alterando le caratteristiche dello scarico, possano costituire pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente o per l'infrastruttura fognaria e il depuratore finale, dovrà essere adottata ogni azione ritenuta idonea all'eliminazione delle cause ed al contenimento degli effetti e dovrà essere data comunicazione all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona, nonché al Dipartimento ARPA di Cremona, al Comune di Casalmaggiore ed a Padania Acque S.p.A., quale Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- h. la ditta dovrà attuare tutti i possibili apprestamenti ed accorgimenti operativi per evitare pericoli di contaminazione delle superfici scolanti tali da provocare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento; in particolare trova applicazione quanto prescritto dall'art. 8 del R.R. 4/2006 in materia di prevenzione dell'inquinamento delle acque meteoriche di prima pioggia; in particolare trova applicazione quanto prescritto dall'art. 8 del R.R. 4/2006:
- le superfici scolanti vanno mantenute in condizioni di pulizia;
  - in caso di sversamenti accidentali la pulizia deve essere eseguita immediatamente, a secco nel caso di versamenti di materiali solidi o pulverulenti o con materiale inerte assorbente nel caso di versamenti di liquidi;
  - il materiale derivato dalle operazioni di pulizia deve essere avviato a gestione quale rifiuto derivante dall'attività svolta;

- i. deve essere garantito il corretto e continuo funzionamento degli impianti di trattamento delle acque attraverso un'adeguata gestione e manutenzione e una periodica pulizia delle vasche;
- j. il titolare dell'autorizzazione dovrà fornire ai soggetti incaricati del controllo le informazioni richieste e acconsentire l'accesso ai luoghi dai quali originano gli scarichi;

**Ulteriori informazioni per il titolare dello scarico:**

- a. ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo V, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui sopra, l'autorità competente precede, secondo la gravità dell'infrazione, a diffida, sospensione o revoca;
- b. l'autorità competente alle funzioni tecniche di vigilanza e controllo potrà avvalersi, per le verifiche tecniche, del personale del Dipartimento ARPA di Cremona, o del personale del Gestore individuato ai sensi della vigente normativa in materia di affidamento del Servizio Idrico Integrato;
- c. il Gestore del servizio di fognatura e di depurazione potrà riservarsi di effettuare tutte le eventuali analisi che ritenesse necessarie;
- d. la Ditta autorizzata è tenuta alla denuncia della quantità e qualità delle acque reflue scaricate in fognatura nera nell'anno precedente, da presentare ogni anno, entro il 28 febbraio, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Padania Acque S.p.A.) e all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona ai fini della tariffazione del servizio di fognatura e depurazione. La quantificazione dei volumi viene effettuata con le seguenti modalità:
  - volume di acque meteoriche di prima pioggia (scarico S2): determinato d'ufficio sulla base della superficie scolante, della piovosità media-provinciale dell'anno di riferimento e delle parametrizzazioni stabilite dall'Ufficio d'Ambito;
  - volume di acque reflue industriali (scarico S3): come rilevato da apposito strumento (si veda paragrafo "Prescrizioni" lettera c.);
  - volume di acque reflue domestiche (scarico S4): pari alla differenza tra il volume prelevato da pubblico acquedotto e il volume di acque reflue industriali;
- e. gli accertamenti analitici prescritti devono essere condotti secondo le seguenti modalità:
  - il campione prelevato deve essere rappresentativo dello scarico;
  - ai sensi dell'art. 14, comma 1, del R.R. 4/2006 gli accertamenti sugli scarichi di acque di prima pioggia sono di norma eseguiti su un campione istantaneo;
  - ai sensi di quanto disposto al paragrafo 1.2.2. dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 gli accertamenti sugli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore;
  - campionamenti su tempi diversi possono essere effettuati al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico; in tal caso è necessario presentare un'adeguata motivazione;
  - gli accertamenti devono essere eseguiti avvalendosi di un laboratorio d'analisi preferibilmente accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 per i parametri richiesti;
  - il referto analitico deve permettere la corretta individuazione delle acque reflue campionate, riportandone la tipologia e la sigla del relativo pozzetto di campionamento;
  - i referti, da conservare per almeno quattro anni, devono essere allegati al registro di conduzione e manutenzione dell'impianto di trattamento, trasmessi al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Padania Acque S.p.A.) e all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona entro il 28 febbraio di ogni anno in allegato alla "denuncia della quantità e qualità delle acque reflue scaricate" di cui alla precedente lettera d.;
- f. la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque, finalizzata alla conservazione della corretta funzionalità degli stessi, dovrà avvenire con adeguata periodicità ed essere debitamente documentata, annotando le operazioni eseguite sull'apposito registro di conduzione e manutenzione degli impianti di trattamento;
- g. l'avvio a gestione dei residui derivanti dalle operazioni di manutenzione di cui al punto precedente, classificati rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, lettera g, del D.Lgs. 152/2006, dovrà avvenire con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di rifiuti;
- h. la Ditta è tenuta a dare evidenza dell'allontanamento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque inviando al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Padania Acque S.p.A.), in allegato alla "denuncia della quantità e qualità delle acque reflue scaricate" di cui sopra, copia dei formulari (od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti) degli avvenuti conferimenti a gestione;
- i. ai sensi di quanto disposto dall'art. 44 del Regolamento di Utenza (Allegato f. alla Convenzione di Gestione), la Ditta dovrà provvedere a dismettere eventuali vasche Imhoff e/o fosse biologiche a

servizio delle acque reflue domestiche in quanto recapitanti in pubblica fognatura servita da impianto di trattamento dei reflui urbani.

Ditta : Stabili S.r.l. -  
 Sede legale : Casalmaggiore, via Degli Artigiani 36 -  
 Ubicazione impianto : Casalmaggiore, loc. Vicoboneghisio, via Degli Artigiani 36 -

L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 è rinnovata e modificata (in coerenza con l'applicazione dell'art. 208) nei termini, nelle condizioni e con le prescrizioni indicati di seguito.

**Quantità di materiali da trattare:**

la piattaforma è dimensionata per il trattamento annuo di 40.000 t di rifiuti speciali (pari a circa 25.000 m<sup>3</sup>), ovvero 960 t/giorno riferite a otto ore lavorative.

**Potenzialità massima dell'impianto di frantumazione:**

potenzialità oraria di 120 t (pari a circa 75 m<sup>3</sup>);  
 potenzialità massima giornaliera (8 ore lavorative) di 960 t (pari a circa 600 m<sup>3</sup>).

**Materiali da trattare:**

rifiuti speciali non pericolosi costituiti essenzialmente da materiali provenienti dall'attività edilizia (costruzione, demolizione, frantumazione), da scarti di produzione di lastre e manufatti in cemento; essi devono essere riconducibili alle categorie di seguito elencate, di cui all'Allegato tecnico n. 35 del D.D.S. della Regione Lombardia 6/8/2009, n. 8213 e s. m..

Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere provenienti da:

- attività estrattiva, cave (limi e limi sabbiosi o argillosi provenienti dal lavaggio degli inerti di cava, ciottoli);
- scavi e sbancamenti (terre, sassi, pietra, ghiaia, sabbia);
- demolizioni edilizie, industriali e ripristini ambientali (laterizi e calcestruzzi armati e non, intonaci e materiale da rimozione di platee o fondazioni stradali);
- industrie del cemento, della ceramica e del cotto, dei manufatti prefabbricati;
- lavorazione del marmo e del granito (sfridi);
- fonderie (scorie, terre e sabbie);
- altre attività non esplicitate.

Tutti i materiali devono essere esenti da amianto e da altre sostanze pericolose o definite tali dalle normative vigenti.

**FASI DI LAVORAZIONE**

- Accumulo dei rifiuti all'interno dell'area di stoccaggio e carico della tramoggia di alimentazione del nastro trasportatore del rifiuto al frantumatore (movimentazione) mediante automezzi;
- Separazione dei materiali ferrosi (deferrizzazione) sul nastro;
- Carico del frantumatore e frantumazione (riduzione volumetrica);
- Scarico del frantumatore, trasporto mediante nastro trasportatore e carico del vaglio;
- Selezione con vaglio vibrante ad acqua (vagliatura) e scarico mediante nastri trasportatori delle diverse frazioni granulometriche;
- Accumulo dei prodotti finiti.

**EMISSIONI**

Dalla fase di riduzione volumetrica si genera l'emissione convogliata E1.

Dalle fasi di vagliatura, di movimentazione mediante automezzi e di trasporto con nastri si generano emissioni diffuse di polveri.

**Emissioni convogliate**

Il frantumatore è collocato nell'angolo orientale dello stabilimento ed è dotato di un depolveratore a secco a mezzo filtrante con cappa aspirante posta sulla bocca di frantumazione; esso dà luogo all'emissione da contrassegnare con la sigla E1. I suoi dati tecnici sono i seguenti:

Portata	2.500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata	8 h/giorno
Altezza dal suolo della cappa	6,0 m
Diametro della condotta di aspirazione	300 mm
Altezza del punto di emissione	3,8 m
Inquinanti	materiale particellare (polveri)
Impianto di abbattimento	depolveratore a secco a mezzo filtrante
Tipo di filtro	a cartucce "D.MF.02"
N° cartucce filtranti	4

Superficie filtrante 40 m<sup>2</sup>  
Sistema di pulizia immissione di aria compressa controcorrente

### Emissioni diffuse

Le emissioni polverulente derivanti dalla movimentazione dei rifiuti e dei prodotti, generate dai cumuli e dalle vie di transito non pavimentate, sono contenute mediante un sistema di 26 nebulizzatori posti sul perimetro dello stabilimento e sul lato meridionale della pista di transito. Si tratta di irrigatori a battente, aventi un ugello del diametro di 7 mm, una pressione massima di 3 atm., una portata massima di 3.1 m<sup>3</sup>/h e una gittata massima di 17 m; essi vengono accesi all'inizio dell'attività giornaliera per circa 10 minuti, in modo da umidificare la viabilità ed i cumuli; vengono inoltre accesi anche durante la giornata, in condizioni meteoriche sfavorevoli (forte vento). Nei periodi caldi le piste sono umidificate anche mediante bagnatura con carro botte. Al termine della giornata i cumuli sono coperti con teli zavorrati.

Le emissioni polverulente derivanti dalla vagliatura sono contenute mediante 4 nebulizzatori posti sulla tramoggia di carico.

Le emissioni polverulente derivanti dal carico della tramoggia asservita al nastro che trasporta i rifiuti al frantumatore sono contenute mediante 4 nebulizzatori posti sulla sua bocca ed 1 sul punto di caduta sul nastro.

La tramoggia di carico del frantumatore è altresì dotata (oltre che della cappa di cui all'emissione E1) di 1 nebulizzatore, che entra in funzione contestualmente alla macchina; il punto di scarico del frantumatore è dotato di 2 nebulizzatori.

Il perimetro dello stabilimento è dotato di rete antipolvere.

### TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI

Emissione E1:

Tipologia dell'inquinante	MATERIALE PARTICELLARE
Tipologia impianto di abbattimento	D.MF.01 / D.MF.02 / DC.PE.01 / D.MM. 01 / D.MM.02
Limiti	10 mg/Nm <sup>3</sup>

Il sistema di abbattimento adottato deve essere conforme a quanto previsto dalla scheda "D.MF.02" allegata alla D.G.R. 31/05/2012, n. 3552 (migliori tecniche disponibili).

Il gestore deve inoltre garantire quanto segue:

- il rispetto dei valori limiti sopra indicati nelle più gravose condizioni di esercizio;
- l'individuazione in loco dell'emissione E1, mediante applicazione al relativo condotto di un apposito cartello con la sigla E1;
- che i punti di prelievo siano accessibili in condizioni di sicurezza durante i controlli.

### Emissioni diffuse

Si applica quanto previsto dall'allegato 35 del D.D.S. della Regione Lombardia 06/08/2009, n. 8213 e s.m. (ancorché lo stabilimento di cui trattasi superi la soglia di 200 t/giorno).

I) Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti.

I.1) Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi.

I.2) Qualora l'incapsulamento, totale o parziale, non sia realizzabile, le emissioni contenenti polveri dovranno essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm, ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse.

I.3) I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori dovranno essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.

I.4) Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti dovranno essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:

- punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto;
- sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
- attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
- canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
- convogliatori aspiranti.

I.5) Qualora, nella movimentazione dei materiali polverulenti, non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà mantenere, in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti; in alternativa dovranno essere previsti sistemi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).

I.6) Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse.

I.7) Le strade ed i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse.

II) Stoccaggio di materiali polverulenti.

II.1) Lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- in silos, presidiati da un sistema di depolverazione a secco;
- in cumuli dell'altezza massima di 3 m dal p. c., mantenuti in condizioni di umidificazione costante, tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici anche temporizzati;
- copertura di tutti i lati dei cumuli di materiali sfusi, o comunque mantenimento delle condizioni di umidità atte ad impedire la dispersione di polveri nell'atmosfera.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario, l'adozione di una o più misure scelte tra quelle sopra indicate o di soluzioni ritenute più adeguate al sito specifico.

III) Trattamento e produzione di materiali polverulenti.

III.1) I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la macinazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.

III.2) Qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, dovranno essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.

III.3) In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficiente l'adozione di sistemi nebulizzazione ed umidificazione a presidio delle emissioni diffuse, e richiedere l'incapsulamento delle attività e l'impiego di sistemi di depolverazione a mezzo filtrante o ad umido.

Il gestore deve inoltre garantire quanto segue:

- i nebulizzatori asserviti alle tramogge di carico del nastro che trasporta i rifiuti al frantumatore e del vaglio devono essere in funzione per tutto il tempo delle operazioni di carico;
- il sistema di nebulizzatori destinato a contenere le emissioni polverulente diffuse, derivanti dai cumuli e dalle vie di transito, deve essere realizzato in conformità alla planimetria allegata al presente atto; in ogni caso, la distanza tra ogni nebulizzatore costituente tale sistema e quelli adiacenti deve essere inferiore a 34 m.

## PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili, ad esclusione dei casi previsti dall'allegato n. 32 del D.D.S. 06/08/2009, n. 8213, devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro;
2. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie e guasti (che vanno indicati nel registro di manutenzione) tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e arresto;

### Sistemi di abbattimento

3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- devono essere, salvo diversamente disposto nel presente atto, conformi a quanto stabilito nella D.G.R. 30/05/2012, n. 3552;
- idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti:
  - a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di verificarne l'efficienza;
  - a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento.

Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla UNI EN 16911/2013 e UNI EN 15259/2008 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio;

4. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici;

5. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:
- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
  - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
  - si verifichi in generale un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione, entro le otto ore successive all'evento, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

#### Criteri di manutenzione

6. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico, comprensivo anche del sistema di abbattimento, devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente secondo le indicazioni del costruttore ed opportunamente registrate. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

#### Stoccaggio

7. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni nocive e/o moleste nonché confinare eventuali sversamenti. Le attenzioni minimali e le misure volte a limitare la diffusione incontrollata di inquinanti aerodispersi sono quelle di cui all'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

#### Messa in esercizio e a regime

8. Per i nuovi punti di emissioni o oggetto di modifica dovranno essere messe in atto le procedure relative alla messa a regime degli impianti:
- l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio;
  - il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi, salvo specifica richiesta di proroga motivata da parte del Gestore (la proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta).

#### Autocontrolli

9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il Gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni nuove o oggetto di modifica; il ciclo di campionamento deve:

- permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività secondo le modalità indicate nel punto 11;
- essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Gli esiti delle rilevazioni devono essere presentati, entro 60 giorni dalla messa a regime degli impianti alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competente.

Le verifiche successive dovranno essere eseguite con cadenza ANNUALE a partire dalla data di messa a regime degli impianti; gli esiti delle stesse dovranno essere tenute a disposizione delle Autorità Competenti e di Controllo, fino a nuove disposizioni regionali inerenti l'implementazione di sistemi di raccolta dei dati degli autocontrolli.

10. Nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, è tenuto a comunicarle al Dipartimento ARPA competenti per territorio entro le successive 24 ore, specificandone le cause e indicando gli interventi messi in essere per ripristinare la situazione, eventualmente trasmettendo anche un idoneo certificato di analisi da cui risulti il conseguimento rispetto delle concentrazioni limite autorizzate.

#### Metodologia analitica

11. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che:

- i sistemi di accesso ai punti di prelievo devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e risultare sempre accessibili all'autorità competente per il controllo;
  - i punti di emissione elencati in Autorizzazione devono essere identificati univocamente con la stessa numerazione o dicitura riportata nell'atto con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione;
  - i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
  - i valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio.
12. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
- portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in  $\text{Nm}^3\text{S/h}$  o in  $\text{Nm}^3\text{T/h}$ ;
  - concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in  $\text{mg/Nm}^3\text{S}$  o in  $\text{mg/Nm}^3\text{T}$ ;
  - temperatura dell'effluente in  $^{\circ}\text{C}$ ;
- nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
13. È fatto salvo quanto previsto, e non esplicitamente riportato nel presente provvedimento, nella Parte V del D.Lgs. 152/2006 e relativi allegati e nelle normative di settore.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Cremona, li 03/02/2023

**DECRETO N. 46 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO**  
**Ambiente**

**Oggetto:** D.LGS. 152/2006 - AUTORIZZAZIONE IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI - MESSA IN RISERVA E RECUPERO - DITTA STABILI S.R.L. - COMUNE DI CASALMAGGIORE - MODIFICA - PRATICA SAUR220511

**IL DIRIGENTE**

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L. 15 maggio 1997, n. 127;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare quanto disposto all'art. 107;
- le Deliberazioni del Presidente n. 21 del 28/01/2022 e n. 125 del 27/07/2022 con oggetto "Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione";
- la Deliberazione del Presidente n. 228 del 28/12/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Ambiente e Territorio all'Ing. Mattia Guastaldi dal 31/12/2022 fino al termine del mandato presidenziale;

PRESO ATTO delle funzioni amministrative spettanti alle Province in materia di autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di gestione rifiuti;

ACQUISITO che Stabili S.r.l., con sede in Casalmaggiore, via Degli Artigiani 36, ha presentato, mediante il servizio "Rifiuti – Autorizzazioni Rifiuti artt. 208/209/211" dell'ambito "Ambiente" della piattaforma "Procedimenti" di Regione Lombardia, istanza, successivamente integrata, tesa a varianti dell'autorizzazione dell'impianto di gestione rifiuti (messa in riserva e recupero) presso il proprio insediamento sito in Casalmaggiore, loc. Vicoboneghisio, via Artigiani 36. La relativa comunicazione per la pratica SAUR220511 è stata acquisita in atti al protocollo 29638 del 27/04/2022;

ATTESA l'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli Uffici (prott. 47269/2022, 83960/2022), dalla quale risulta, in ultima sintesi, che:

- la ditta è attualmente titolare, relativamente all'impianto di Casalmaggiore, loc. Vicoboneghisio, via Artigiani 36, di autorizzazione per l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi a generale matrice inerte, rilasciata con D.D.P. 374 del 21/05/2021 (rinnovo autorizzazione con modifiche). La scadenza dell'autorizzazione è al 26/09/2030;
- con l'attuale istanza è previsto:
  - incremento della potenzialità di gestione rifiuti da autorizzare;
  - inserimento di nuovi 3 rifiuti per le attività di recupero effettuate.Per il resto è esplicitamente indicato che nulla varia;
- in relazione all'aumento della potenzialità da autorizzare, la stessa è previsto debba passare dalle attuali 40.000 t/anno a 100.000 t/anno (+150%), fermo il massimo giornaliero di 960 t già oggetto di valutazione di compatibilità ambientale espressa con D.D.S. 14366 del 22/12/2009 da Regione Lombardia (che in realtà per l'odierno impianto, di cui alla più recente modifica, si assesta sulle 800 t/giorno per 8 ore giornaliere). In ordine a quanto disposto con D.D.G. 6907/2011, il caso appare ricadere tra le "le varianti che comportano un aumento di potenzialità di trattamento o di stoccaggio superiore o uguale al 10% di quella dell'autorizzazione originaria considerando la sommatoria delle eventuali successive varianti" e come tale deve essere qualificato come variante sostanziale;
- i nuovi rifiuti dei quali è prevista l'introduzione sono:
  - C.E.R. 010413; da avviare all'esistente impianto di recupero che effettua frantumazione e vagliatura;

viene fatto riferimento ad attività di recupero di cui alla tipologia 7.2.3, lettera d, dell'Allegato 1, Suballegato 1, al D.M. 05/02/1998, ma è rilevato che per tale attività non è stato previsto il corrispondente materiale da generare;

- C.E.R. 101208; da avviare all'esistente impianto di recupero che effettua frantumazione e vagliatura; viene fatto riferimento ad attività di recupero di cui alla tipologia 7.3.3, lettera b, dell'Allegato 1, Suballegato 1, al D.M. 05/02/1998, con generazione, di conseguenza (nella documentazione non è specificato), di "materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate", del quale però non è portato alcun elemento;
- C.E.R. 170504; da avviare all'esistente impianto di recupero che effettua frantumazione e vagliatura; viene fatto riferimento ad attività di recupero di cui alla tipologia 7.31 bis, dell'Allegato 1, Suballegato 1, al D.M. 05/02/1998, il quale però non prevede la generazione di materiali simili a terre, come proposto dalla ditta, ma l'utilizzo diretto delle terre stesse.

Per quanto rappresentato, è ritenuto che almeno le attività di recupero sopra descritte non riscontrino con completezza una specifica attività di cui al D.M. 05/02/1998 o altrimenti regolamentata e che pertanto si rende necessaria l'acquisizione di specifico parere A.R.P.A. ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;

- è osservato che, a seguito della recente emanazione del D.M. 152 del 27/09/2022, allo stesso dovrebbe essere adeguata l'attività per i diversi rifiuti, con la sola esclusione eventuale del C.E.R. 170302 (assoggettabile anche alla specifica regolamentazione nazionale) ed esclusione certa del C.E.R. 170802;
- la procedura di accettazione rifiuti è indicato essere tesa a verificare la destinazione ad R13 dei rifiuti, ma in realtà la destinazione dovrebbe essere R13+R5, atteso che per tutti i rifiuti in ingresso è previsto essere attuato definitivo recupero. Segnalato che, probabilmente per un refuso, per le verifiche degli EoW sono state indicate le medesime procedure previste per il controllo dei rifiuti in ingresso;
- l'intervento non risulta da assoggettare alle procedure di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 (verifica di V.I.A.), non intervenendo variazioni del trattamento effettuato od incrementi dei quantitativi interessati;
- l'intervento non risulta da assoggettare al Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006 (Autorizzazione Integrata Ambientale), in quanto tipologia di attività non ivi prevista;
- una verifica circa la localizzazione è stata "recentemente" effettuata in sede di rinnovo dell'autorizzazione.

Le risultanze dell'esame hanno rilevato che non risultano esservi elementi ostativi al rilascio dei necessari provvedimenti, fatta salva la necessità di adeguamento della documentazione e di acquisizione del parere A.R.P.A. laddove richiesto.

Nessun rilievo risulta essere stato espresso dal competente Servizio in materia di emissioni in atmosfera all'uopo interessato;

RILEVATO che l'intervento non è soggetto alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006;

INDIVIDUATO che ai sensi di quanto disposto con D.D.G. 6907 del 25/07/2011 le modifiche richieste si configurano come varianti sostanziali in quanto comportano un aumento di potenzialità di trattamento o di stoccaggio superiore o uguale al 10% di quella dell'autorizzazione originaria (considerando la sommatoria delle eventuali successive varianti);

VALUTATE le risultanze della conferenza ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, di cui al verbale prot. 98718 del 20/12/2022, ove, acquisita documentazione integrativa dal soggetto interessato (in particolare relativamente ad allineamento dell'attività al D.M. 152/2022, anche con adeguamento del layout dell'insediamento e stralcio del C.E.R. 170802), si esprime generale parere favorevole con le seguenti particolari prescrizioni:

- il lotto di produzione massimo, in adeguamento alla più recente prevista configurazione dell'impianto è da determinarsi in 1.600 m<sup>3</sup> (≅ 2.600 t);
- per i materiali che cessano la qualifica di rifiuto e di previsto utilizzo al suolo, atteso che tale utilizzo non deve costituire potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee, la conformità non può essere acquisita attraverso la diluizione delle componenti per le quali sono disposti valori limite massimi (concentrazioni limite);
- separazione dei flussi di gestione di conglomerato bituminoso, secondo i diversi recuperi ex D.M. 69/2018 e D.M. 152/2022.

È stato acquisito pronunciamento di A.R.P.A. circa la non necessità del proprio parere ex art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 (nel corso del procedimento sono variate le disposizioni in merito al caso e di conseguenza le scelte della ditta);

REPUTATA la necessità, in relazione agli esiti sopra specificati, dell'assunzione dell'atto di approvazione ed autorizzazione di modifiche dell'impianto e dell'esercizio di attività di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato A;

RICHIAMATA la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive

modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01", nonché l'art. 3 del D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito con Legge 24 gennaio 2011, n. 1, e riscontrato pertanto che l'ammontare totale della garanzia finanziaria che il soggetto da autorizzare deve prestare a favore della Provincia è determinato in € 99.964,88 ed è relativo a:

- messa in riserva (R13) di massimo 993 m<sup>3</sup> di rifiuti non pericolosi destinati a recupero presso il medesimo impianto entro 6 mesi dall'accettazione; pari ad € 17.538,37;
- operazioni di recupero (R5) di un quantitativo massimo di 100.000 t/anno di rifiuti non pericolosi; pari ad € 82.426,51.

Resta ferma l'applicabilità di riduzioni, laddove dimostrata sussistenza a tale diritto;

RITENUTO che il presente atto di modifica non comporta effetti di cui al 6° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e pertanto sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altri Enti interessati, nonché i diritti di terzi;

RISCONTRATO l'avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla L. 241/1990;

ATTESTA, come da dichiarazione agli atti, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte del responsabile del procedimento, del soggetto competente ad adottare il parere o valutazione tecnica o atto endoprocedimentale e del responsabile del provvedimento finale ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 7 - Obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale DPR n°62/2013) del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con atto del Presidente n. 206 del 29/11/2021. A tal fine si informa che il responsabile del procedimento è la D.ssa Barbara Pisaroni e l'istruttore della pratica è Danio Campolunghi;

### DECRETA

1. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, di approvare e disporre a favore di  
soggetto: **Stabili S.r.l.**  
codice fiscale: **00386610190**  
sede legale: **Casalmaggiore, via Degli Artigiani 36**  
insediamento: **Casalmaggiore, loc. Vicoboneghisio, via Artigiani 36**  
la modifica dell'autorizzazione già rilasciata con D.D.P. 374 del 21/05/2021, relativa all'impianto di gestione rifiuti esistente presso l'insediamento suindicato, attraverso l'introduzione delle seguenti variazioni del provvedimento:
  - l'Allegato A del D.D.P. 374/2021 è sostituito dall'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
  - è sostituita la Tavola 1 con la Tavola 1 allegata al presente provvedimento.Rimane immutato quanto non esplicitamente modificato dal presente provvedimento (in particolare non varia la scadenza dell'autorizzazione, già fissata al 26/09/2030);
2. di stabilire in un massimo di 6 mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento il termine per l'adeguamento a quanto previsto dal presente decreto. Il soggetto autorizzato potrà avviare l'esercizio delle operazioni di cui alla presente modifica di autorizzazione previa trasmissione alla Provincia, entro il termine massimo di cui sopra, di una comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori di adeguamento dell'impianto (accompagnata dalla documentazione attestante la conformità al progetto autorizzato - documentazione fotografica dei diversi settori).  
In caso di inadempienza relativamente a quanto disposto dal presente punto, l'autorizzazione per la gestione rifiuti può essere revocata;
3. di definire altresì un periodo transitorio di massimo 6 mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento, finalizzato a consentire al soggetto autorizzato di provvedere ad applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un'organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, come definito all'art. 6 del D.M. 152/2022. Durante tale periodo transitorio, in carenza di tale sistema di gestione della qualità, continuano ad applicarsi le disposizioni fissate dal D.D.P. 374/2021 per la parte concernente le modalità di recupero ed i requisiti dei materiali che cessano la qualifica di rifiuto. Qualora entro il termine del periodo transitorio di cui al presente punto non sia trasmessa alla Provincia di Cremona copia della documentazione inerente la certificazione del sistema di gestione della qualità acquisita, l'autorizzazione per il recupero dei rifiuti può essere revocata;
4. di far presente che:
  - il presente atto non produce ulteriori effetti ai sensi del 6° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
  - sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative (in particolare laddove non richiesta/prevista sostituzione nell'ambito del procedimento per il presente provvedimento), nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto. Sono fatti salvi i diritti di terzi;
5. di determinare in € 99.964,88 l'ammontare totale della garanzia finanziaria da presentare alla Provincia di Cremona, relativo a:

- messa in riserva (R13) di massimo 993 m<sup>3</sup> di rifiuti non pericolosi destinati a recupero presso il medesimo impianto entro 6 mesi dall'accettazione; pari ad € 17.538,37;
- operazioni di recupero (R5) di un quantitativo massimo di 100.000 t/anno di rifiuti non pericolosi; pari ad € 82.426,51.

Resta ferma l'applicabilità delle seguenti riduzioni, laddove dimostrata sussistenza a tale diritto (mediante presentazione di copia della registrazione o certificazione vigenti):

- del 50% in caso di impresa registrata EMAS - ex Regolamento CE 1221/2009 (la garanzia passa ad € 49.982,44);
- del 40% in caso di impresa certificata ISO 14001:2015 (la garanzia passa ad € 59.978,93).

In conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/2004, il soggetto autorizzato è tenuto a presentare la garanzia finanziaria alla Provincia, per l'accettazione, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della richiesta avanzata dalla stessa. In caso di fidejussione, questa deve avere decorrenza dalla data di stipulazione, essere valida fino al 26/09/2031 e provvista di autentica notarile di firma del legale rappresentante dell'ente garante.

Laddove applicate le suindicate riduzioni, il soggetto autorizzato ha l'obbligo di presentare successivamente alla Provincia di Cremona, senza ritardo e secondo il caso, attestazione annuale della validità della registrazione EMAS od i successivi rinnovi della certificazione ISO 14001:2015 ottenuti, ovvero di presentare alla Provincia, per la relativa accettazione, nuova garanzia finanziaria senza le corrispondenti riduzioni.

In caso di inadempienza del soggetto autorizzato relativamente a quanto disposto dal presente punto, ovvero in caso la garanzia portata in atti sia difforme da quanto definito con D.G.R. n. 19461/2004, il presente provvedimento può essere revocato;

6. di disporre che:

- ai fini degli adempimenti di cui al punto 5, i contenuti del presente atto vengano comunicati al soggetto interessato;
- il presente atto venga notificato al soggetto interessato:

- Stabili S.r.l. (pec info@pec.stabilisrl.it)

ed i relativi contenuti trasmessi per informazione a:

- Regione Lombardia (pec ambiente\_clima@pec.regione.lombardia.it);
- Comune di Casalmaggiore (pec protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it);
- A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Cremona-Mantova (pec dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it);
- Servizio Acqua, Aria, Cave di questa Provincia (email aua@provincia.cremona.it);
- Prefettura di Cremona (pec protocollo.prefcr@pec.interno.it);
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale per l'economia circolare (pec ECI@pec.minambiente.it, anche attraverso l'apposito portale REcer <https://www.monitorpiani.it>);

subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 5. Fatto salvo quanto indicato ai punti 2 e 3, l'efficacia autorizzativa del presente atto decorre dalla data di notifica dello stesso al soggetto interessato;

- il soggetto autorizzato è tenuto ad esibire il presente provvedimento unitamente al D.D.P. 374/2021.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Ing. Mattia Guastaldi)

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

Autorizzazione n. 2018/179830 del 19/12/2018 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia

Soggetto : Stabili S.r.l. -  
Sede legale : Casalmaggiore, via Degli Artigiani 36 -  
Ubicazione impianto : Casalmaggiore, loc. Vicoboneghisio, via Artigiani 36 -

---

## **1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO**

1.1 La superficie totale dell'insediamento, di proprietà, è di circa 18.729 m<sup>2</sup> (di cui circa 9.030 m<sup>2</sup> dedicati alla gestione rifiuti), censita catastalmente dal Comune di Casalmaggiore al foglio n. 18, mappale 692 ed è inserita in zona che, per lo strumento urbanistico del Comune, è risultata essere classificata come "completamento industriale ed artigianale esterne".

1.2 Vengono effettuate operazioni di:

- R13: messa in riserva di rifiuti non pericolosi destinati a recupero nel medesimo insediamento;
- R5: trattamento di recupero rifiuti non pericolosi finalizzato alla produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto con matrice minerale inerte;

(riferimenti all'Allegato B e all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006).

1.3 L'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali (come da planimetria allegata):

- a) SETTORE DI CONFERIMENTO (Zona di rifiuti in entrata in attesa di analisi) - area di scarico, deputata al solo conferimento dei rifiuti per le verifiche di accettazione e da collocare successivamente a stoccaggio/trattamento; i rifiuti sono collocati in cumuli su area di circa 60 m<sup>2</sup> (capacità massima di deposito fissato in 140 m<sup>3</sup> e 225 t);
- b) SETTORI 1 ÷ 8 – dedicati alla messa in riserva di rifiuti non pericolosi da trattare in sito. Trattasi di box perimetrati su tre lati da new-jersey di altezza 1 m, per un'area totale di circa 752 m<sup>2</sup>. Lo stoccaggio dei rifiuti avviene in cumuli e, per quelli a ridotta granulometria, in cassoni;
- c) SETTORE LAVORAZIONE - collocato in area di circa 510 m<sup>2</sup>, è il settore di trattamento rifiuti vero e proprio; sono qui collocati una tramoggia di carico l'impianto di frantumazione a martelli (O.L.F. Master 12-05 6M300 Hybrid – la cui bocca di alimentazione è presidiata da impianto di aspirazione) e quello di selezione/vagliatura (REV GSV 30S – mobile, ma di stanza fissa). Sul nastro di alimentazione del frantoio a martelli è collocata una sezione di deferrizzazione e successivo rilevatore di metalli (che blocca l'alimentazione in caso di loro presenza);
- d) SETTORE DEPOSITO PER VERIFICA (Zona stoccaggio materiali prodotti in attesa di analisi) - area di deposito dei materiali trattati ed in attesa di verifica analitica e tecnica, di circa 806 m<sup>2</sup> (capacità deposito 1.600 m<sup>3</sup> ≅ 2.600 t);
- e) SETTORE DEPOSITO TEMPORANEO – area dedicata al deposito temporaneo dei rifiuti generati, collocati in cassoni posti in lato nord (identificati in planimetria ai nn. 9, 10 e 11);
- f) SETTORE DEPOSITO EoW (Materiali prodotti) – area di circa 805 m<sup>2</sup>, pavimentata in battuto, dedicata al deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto dopo i trattamenti in sito, individuata nella parte meridionale dell'insediamento (capacità deposito 1.600 m<sup>3</sup> ≅ 2.600 t).

L'impianto comprende altresì aree di transito, un impianto di pesatura ed uno di lavaggio ruote per i mezzi uscenti dall'insediamento.

Per i depositi di materiali polverulenti è prevista la copertura a fine giornata con telo zavorrato.

Completano l'insediamento, oltre al citato deposito materiali, una palazzina uffici/servizi affiancata da giardino e area pavimentata in cls (per totali 600 m<sup>2</sup> circa), locali tecnici e parcheggio, una perimetrazione a verde e recinzione metallica e frangivento, aree di deposito materiali inerti (non derivanti dal recupero rifiuti). Risulta perimetrato da recinzione orso-gril e frangivento, nonché da barriera verde

La dotazione dell'impianto comprende inoltre 2 escavatori, 1 macchina operatrice con pala, 1 macchina operatrice con benna, una pinza sgrossatrice da montare su macchina operatrice.

I trattamenti esperiti sui rifiuti presso l'impianto (nell'apposito settore) consistono in cernita grossolana di materiali indesiderati (eventuale) e separazione magnetica della frazione metallica ferrosa, quindi in frantumazione e successiva vagliatura degli inerti (effettuate attraverso passaggio nella specifica linea impiantistica), nonché in controllo/verifica dei materiali generati che cessano la qualifica di rifiuto. È anche previsto un eventuale preliminare pretrattamento di sgrossatura e separazione di armature di ferro realizzata con apposita pinza e comunque sempre riguardante i rifiuti da alimentare alla linea impiantistica.

Lo stoccaggio dei rifiuti è effettuato in cumuli o cassoni, secondo necessità.

La capacità massima di trattamento dell'insediamento, in relazione alle operazioni R5, è acquisita pari a 960 t/giorno (su 8 ore/giorno) e 288.000 t/a (su 300 giorni/anno), definita con D.D.S. Regione Lombardia 14366/2009.

1.4 I rifiuti gestibili nell'impianto, secondo le diverse operazioni, sono individuati in Allegato A.1, ove è riportata altresì la collocabilità ai diversi settori.

1.5 Il quantitativo massimo di rifiuti conferibili all'impianto è indicato nella tabella che segue:

Tipologia (C.E.R.)	Pericoloso	Movimentazione massima [ t ]	
		annuale	giornaliera
Tutti i rifiuti	no	100.000	960

sono considerati 300 giorni/anno lavorativi;

1.6 Il quantitativo massimo di rifiuti per lo svolgimento delle operazioni di stoccaggio è pari a:

Operazione	R13	Pericoloso	Destinazione	Quantità massima	
				[ m <sup>3</sup> ]	[ t ]
messa in riserva	R13	no	trattamento in sito	993	1,587

distribuito nei settori indicati nella tabella in Allegato A.1 e come da valori massimi indicati di seguito:

Settore	Superficie	Quantità massime stoccaggio		Operazioni previste	Tipologia rifiuti (C.E.R.)	Pericoloso	Modalità stoccaggio
	[ m <sup>2</sup> ]	[ m <sup>3</sup> ]	[ t ]				
1	92.35	197	123	R13	inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale (010413, 101208, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170504, 170904)	no	cumuli, cassoni
2	94.93	200	125				
3	94.55	200	125				
4	95.19	200	125				
5	95.19	200	125				
6	95.19	200	125				
7	95.19	200	125				
8	89.56	190	120	R13	conglomerato bituminoso (170302)	no	cumuli, cassoni
<b>totale</b>	<b>752.15</b>	<b>1,587</b>	<b>993</b>				

1.7 Il quantitativo complessivo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di trattamento è determinato nella tabella che segue:

Tipologia (C.E.R.)	Pericoloso	Potenzialità massima		Operazioni previste
		[ t/anno ]	[t/giorno]	
inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale (010413, 101208, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170504, 170904)	no	100,000	960	R5
conglomerato bituminoso (170302)	no			

sono considerati 300 giorni/anno lavorativi.

1.8 Sono prescritti al soggetto autorizzato:

- realizzazione (adeguamento) e manutenzione di segnaletica chiaramente visibile (orizzontale e/o verticale) atta ad individuare i settori di cui sopra, laddove i relativi perimetri siano fisicamente non altrimenti inequivocabilmente distinguibili in sito;
- realizzazione di 2 nuovi piezometri di controllo acque sotterranee (già al piano di caratterizzazione approvato dal Comune di Casalmaggiore con determinazione n. 348 del 14/04/2021); mantenimento dei piezometri (a monte e a valle dell'impianto, 4 totali);
- mantenimento, all'ingresso dell'area operativa, di cartello con l'indicazione di «divieto di accesso ai portatori di pacemaker», nonché mantenimento nell'insediamento di cartelli che indichino il divieto di sosta di personale nella fascia di rispetto dell'elettrodotto per tempi superiori a 4 ore/giorno. Il soggetto autorizzato deve attivarsi al fine di garantire il rispetto di tali limitazioni.

## 2. PRESCRIZIONI

2.1 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, il soggetto autorizzato deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea documentazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche ed i requisiti dei rifiuti interessati (formulario di identificazione o documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti ed eventuali risultanze analitiche), secondo quanto definito in Allegato A.3.

I rifiuti in ricezione all'impianto e relativi a codici C.E.R. che non individuano con sufficiente precisione

la natura dei rifiuti stessi potranno essere accettati solo se riportata in annotazione ai formulari di identificazione ex art. 193 del D.Lgs. 152/2006 (od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti) apposita ed esaustiva descrizione (con indicazione della matrice interessata e coerentemente con le eventuali limitazioni fissate in Allegato A.1).

Per i rifiuti in ingresso ai C.E.R. 010413, 101311, 170107, 170302, 170504, 170904 deve esservi caratterizzazione del rifiuto come non pericoloso mediante apposita verifica, in coerenza con le modalità indicate dal Decreto direttoriale 09/08/2021, n. 47.

Per i rifiuti ai C.E.R. 170101, 170102, 170103, deve essere verificata l'assenza di residui di sostanze pericolose o la contaminazione da tali sostanze.

Laddove prevista specifica limitazione di accettabilità (al successivo punto 2.2), deve esservi appropriata verifica di conformità dei rifiuti, in particolare per quelli da avviare a successivo recupero con produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti in riferimento alle specifiche norme ed autorizzazioni che fissano disposizioni e prescrizioni in materia.

I rifiuti ai CER 010413, 101208, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170904, da recuperare per la produzione di aggregati recuperati sono soggetti alle verifiche ex punto b dell'Allegato 1 al D.M. 152/2022.

Le terre e rocce di scavo (C.E.R. 170504) devono essere caratterizzate secondo i limiti indicati in Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 ed in Tabella in Allegato 2 al D.M. 46/2019 (quindi distinguendone la suddivisione anche secondo la tipologia di contaminazione che presentano, al fine di garantire una gestione separata per lotti rispetto alla stessa); deve essere documentato un set minimale di verifica per i parametri As, Co, Zn, Amianto, Cr<sub>totale</sub>, Cr<sup>VI</sup>, Pb, Cd, Hg, Cu, Ni, Idrocarburi Petroliferi Pesanti - TPH C>12, fatta salva la ricerca di parametri caratteristici di eventuali possibili contaminazioni.

I rifiuti al C.E.R. 170302, da recuperare per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso, sono soggetti alle verifiche ex punto b.1 della Parte b dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018.

Le verifiche in sito inerenti l'accettabilità dei rifiuti devono essere esperite presso le aree deputate al conferimento degli stessi all'impianto. Possono essere precedute da una fase di omologa (la cui documentazione deve essere tenuta nell'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza/controllo), che consiste in un appropriato studio delle caratteristiche e provenienza dei rifiuti ed atta a verificarne la compatibilità con l'impianto autorizzato ed a stabilire successivi riscontri da effettuarsi in fase di accettazione, nonché eventuali ulteriori condizioni di fornitura.

La documentazione utilizzata (es. schede delle verifiche esperite, analisi, rapporti) inerente l'accettabilità dei rifiuti acquisiti deve essere tenuta presso l'insediamento, a complemento dei formulari di identificazione rifiuti (od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti).

## 2.2 Non possono essere accettati e gestiti:

- rifiuti con codice C.E.R. diverso da quanto indicato attraverso il punto 1.4 e l'Allegato A.1 (considerando altresì le eventuali ulteriori limitazioni esplicitate);
- rifiuti inerti non rientranti nella definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c, del D.M. 152/2022;
- rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati;
- rifiuti al C.E.R. 170504 derivanti da siti sottoposti a procedimento di bonifica ex Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- rifiuti contenenti concentrazioni di inquinanti non compatibili con le operazioni autorizzate ed i materiali da ottenere, in funzione della tipologia di trattamento prevista e della successiva destinazione attesa (in particolare per il recupero con cessazione della qualifica di rifiuto e comunque per quanto riguarda le sostanze indicate all'Allegato IV al Regolamento UE 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/06/2019). A tal fine si consideri anche che, attesa la natura dei trattamenti esperiti e la tipologia di recupero, come previsti, non sono ammissibili all'impianto i rifiuti costituiti da terre e rocce di scavo (C.E.R. 170504; rifiuti in matrice non legata) non conformi ai limiti della Tabella 2 in Allegato 1, lettera d, del D.M. 152/2022;
- rifiuti contenenti amianto;
- rifiuti allo stato liquido o fangoso, rifiuti impregnati di liquidi o che presentano percolamenti/perdite di liquidi, rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti.

Non è prevista acquisizione all'impianto di rifiuti pericolosi.

Non possono essere accettati in ingresso carichi non compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio.

## 2.3 Lo scarico dei rifiuti sfusi deve avvenire presso le aree libere deputate al conferimento degli stessi (come individuate al punto 1.3), pertanto separatamente e non direttamente su matrici eventualmente già presenti, così da consentire la diretta verifica della costituzione del singolo carico anche ai fini dell'accettabilità dei rifiuti. Un controllo visivo del rifiuto dovrà comunque essere effettuato durante le operazioni di scarico. Solo successivamente si provvederà alla differente collocazione in stoccaggio o trattamento, ovvero al ricarico dei rifiuti non accettabili sul mezzo di conferimento per il loro

allontanamento.

È ammessa in sede di conferimento la mera separazione di frazioni evidentemente estranee al rifiuto interessato, laddove non siano richiesti interventi di particolare complessità o effettivi trattamenti chimici/fisici, ed ai soli fini della non accettazione (quindi al respingimento) delle frazioni medesime.

I rifiuti possono permanere nelle aree dedicate al solo conferimento (come individuate al punto 1.3, e secondo la capacità massima ivi indicata) per i tempi strettamente necessari alle verifiche richieste e quindi essere poi sollecitamente collocati nelle apposite aree di stoccaggio o trattamento.

Non deve comunque esservi commistione dei rifiuti scaricati e/o da verificare con quelli già in stoccaggio.

2.4 Qualora il carico di rifiuti sia respinto (per qualunque motivo ed anche solo parzialmente), il gestore dell'impianto è tenuto a darne comunicazione alla Provincia entro 24 ore, trasmettendo altresì copia del formulario di identificazione interessato (od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti).

2.5 Le operazioni di messa in riserva (R13) dei rifiuti devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.D.G. 07/01/1998, n. 36. Nei settori di deposito dei rifiuti sono prescritte le seguenti ulteriori modalità di gestione:

- per la messa in riserva nell'impianto, i rifiuti depositati, in cumuli o contenitori, devono appartenere al medesimo C.E.R., matrice costitutiva (laddove separata all'origine), tipologia di provenienza e caratteristiche eventualmente previste per l'avvio ad operazioni di recupero con cessazione della qualifica di rifiuto, essere distinti con riguardo alla tipologia di recupero, ai materiali da generare con il recupero e/o alla destinazione previste;
- i diversi cumuli di rifiuti omogenei e/o lotti di rifiuti (se in contenitori), realizzati come indicato all'alinea precedente e collocati in un medesimo settore devono essere mantenuti ordinati e comunque fisicamente separati (anche mantenendo corridoi per accesso pedonale ed ispezione e per facilitare interventi per operazioni di emergenza ed accertamento di eventuali rilasci); tutti i contenitori devono essere direttamente raggiungibili e contraddistinti da etichettatura. La messa in riserva deve essere realizzata in aree dedicate esclusivamente ad essa, con depositi strutturati in modo da impedire comunque la miscelazione anche accidentale con altri rifiuti;
- sono ammesse operazioni di messa in riserva unicamente per i rifiuti che sono conferiti all'impianto per essere ivi trattati;
- presso le specifiche aree devono essere riportate le indicazioni (mediante cartelli e/o etichettatura chiaramente visibili e distinguibili) dei C.E.R. dei rifiuti in effettivo deposito, che permettano l'identificazione dei singoli cumuli o contenitori o lotti (i rifiuti di un singolo lotto devono essere mantenuti raggruppati tra loro). In particolare i contenitori dei rifiuti sono opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti una sigla di identificazione;
- i rifiuti potranno essere collocati in un'area precedentemente oggetto di deposito rifiuti, o materiali, o trattamento rifiuti con diversa matrice solo dopo che vi sia stato sgombero e pulizia dalle diverse matrici presenti in precedenza;
- lo stoccaggio in contenitori sovrapposti non deve superare i tre piani/livelli; i depositi dei rifiuti in cumuli non devono superare i 4 m di altezza; comunque per i depositi deve essere mantenuta altezza commisurata alla tipologia di rifiuti e compatibile con la loro stabilità e con la funzione di mitigazione/presidio di muri/schermi/cordolature perimetrali o di contenimento eventualmente adottati/previsti, e deve esservi realizzazione in modo da evitare in ogni caso fuoriuscite dai settori/box di competenza;
- lo stoccaggio deve avvenire comunque in condizioni tali (per costituzione e modalità di deposito) da evitare rilascio di colaticci, deflazione eolica, formazione di odori od altre trasformazioni. I rifiuti a ridotta pezzatura e soggetti a possibile deflazione eolica devono essere collocati in contenitori da mantenersi chiusi/coperti (coperture non fisse dovranno essere comunque mantenute installate ed operative) e non in cumuli all'aperto. Dev'essere garantita la stabilità dei depositi realizzati;
- devono essere preservate le qualità dei rifiuti messi in riserva al fine di non pregiudicarne il successivo recupero;
- lo stoccaggio dei rifiuti ai C.E.R. 170504, costituiti da terre e rocce di scavo, deve essere mantenuto altresì in cumuli/contenitori distinti in base alla conformità alle colonne A o B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 od all'Allegato 2 al D.M. 46/2019 e, per le terre non conformi alla colonna A della succitata Tabella 1, alla tipologia di contaminazione riscontrata. A tale proposito si evidenzia che la separazione e distinzione di tali rifiuti dovrà essere mantenuta per tutta la linea di gestione, in funzione della destinazione d'uso cui saranno indirizzati i materiali che successivamente cessano la qualifica di rifiuto;
- laddove utilizzati, i recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
  - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

I settori dedicati allo stoccaggio rifiuti non possono avere altro utilizzo non previsto nel presente provvedimento.

- 2.6 Per i rifiuti in ingresso oggetto delle operazioni previste deve essere indicato sui registri di carico e scarico rifiuti tenuti dal soggetto autorizzato, come annotazione sui movimenti di carico, il settore di collocazione (come individuato al precedente punto 1.3, e dettagliato in accordo con l'Allegato A.1).
- 2.7 I rifiuti in ingresso, collocati in messa in riserva, devono essere avviati ad ulteriori operazioni di recupero, entro sei mesi dall'accettazione degli stessi all'impianto.
- 2.8 L'eventuale deposito intermedio (rispetto a diverse fasi di gestione/verifica operate) di rifiuti nell'impianto non deve superare la durata di tre mesi ed essere collocato nei pertinenti settori e con le previste modalità.
- 2.9 I rifiuti potranno essere collocati nelle aree deputate al trattamento esclusivamente nell'ambito delle fasi dello stesso; in caso di sospensione o differimento del trattamento i rifiuti devono essere ricollocati in stoccaggio.
- 2.10 Il trattamento dei rifiuti (operazioni R5) deve avvenire nel rispetto delle limitazioni eventualmente fissate attraverso le indicazioni dell'Allegato A.1.
- 2.11 L'utilizzo dei vari macchinari installati (frantumatore, vaglio) dovrà avvenire per tipologie separate di rifiuti, provvedendone una accurata pulizia prima di dedicarli a matrici con differenti caratteristiche. Il funzionamento della linea tecnologica di trattamento (frantumatore e vaglio) dovrà essere limitato ad un periodo massimo di 8 ore giornaliere e comunque nelle ore diurne (tra le 06.00 e le 22.00). Il vaglio può essere alimentato con i soli rifiuti derivanti dalla fase di frantumazione effettuata in sito.
- 2.12 Le operazioni di recupero R5 finalizzate alla produzione di aggregato recuperato avvengono attraverso trattamenti attuati mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse, quali, a mero titolo esemplificativo, macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate. Sono separatamente avviabili a tale recupero R5:
  - a) con generazione di aggregato recuperato, destinato ad utilizzo per gli scopi specifici ex Allegato 2 del D.M. 152/2022, lettere a, b, c e d, corrispondente alle voci ID 01 ÷ 04 in Allegato A.2, i rifiuti ai C.E.R. 010413, 101208, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170904;
  - b) con generazione di aggregato recuperato, destinato ad utilizzo per gli scopi specifici ex Allegato 2 del D.M. 152/2022, lettera d, corrispondente alla voce ID 04 in Allegato A.2, i rifiuti ai C.E.R. 170504.

In via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.

Atteso che gli aggregati recuperati generati non devono costituire potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque, per quanto attiene alla gestione dei rifiuti al C.E.R. 170504 (costituiti da terre e rocce di scavo, in matrice non legata), per le quali è previsto recupero con produzione di aggregati recuperati destinati ad utilizzi al suolo, deve essere comunque mantenuto trattamento separato e distinto per singoli lotti, con riguardo alla rispondenza degli stessi alle colonne A o B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 od all'Allegato 2 al D.M. 46/2019 ed alla tipologia di contaminazione riscontrata per classificazione diversa dalla citata colonna A. Per la peculiarità dell'intervento di recupero effettuato con l'impianto, in ogni caso non si può pervenire ad una diversa qualificazione di quanto ottenuto dal trattamento dei rifiuti in argomento rispetto all'originaria conformità (a colonne A o B ex Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 o Allegato 2 al D.M. 46/2019): è vietato il miglioramento della classificazione dell'aggregato recuperato, rispetto alle terre/rocce utilizzate per la sua produzione, ottenuto con diluizione delle specie chimiche contaminanti nelle stesse presenti.

- 2.13 Le operazioni di recupero R5 finalizzate alla produzione di granulato di conglomerato bituminoso avvengono attraverso trattamenti attuati mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse, quali, a mero titolo esemplificativo, macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate. Sono avviabili a tale recupero R5, con generazione di aggregato recuperato destinato ad utilizzo per gli scopi specifici ex Allegato 1, Parte a, del D.M. 69/2018 (corrispondente voce ID 05 in Allegato A.2) i rifiuti al C.E.R. 170302.
- 2.14 Con riferimento alle attività di recupero R5 sono da applicarsi limitazioni, interventi, procedure, requisiti (anche di conformità ed idoneità tecnica) e controlli eventualmente richiamati dalle pertinenti norme indicate come "Riferimento specifico" in Allegato A.2 od a cui le stesse fanno riferimento.
- 2.15 È fatto divieto di preliminare o contestuale aggregazione di frazioni con caratteristiche non rispondenti ai materiali da generare (con riferimento al contenuto di sostanze non desiderate) pur potendosi produrre aggregati/materiali conformi.
- 2.16 Le materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto ottenute dalle operazioni di recupero (R5)

autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o alle forme usualmente commercializzate, come previsto o dichiarato in sede documentale e riportato sinteticamente in Allegato A.2. Tali caratteristiche devono essere verificate a cura del soggetto autorizzato. È fatto altresì obbligo allo stesso di tenere, a disposizione degli organi di vigilanza/controllo, copia della documentazione tecnico-normativa riportante le specifiche caratteristiche richieste ai materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto generati, nonché i riscontri delle verifiche effettuate. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti da norme nazionali e comunitarie in materia di produzione ed immissione sul mercato dei corrispondenti materiali/prodotti laddove previste ed applicabili (es. norme CLP, REACH, controllo di produzione in fabbrica, marcatura CE).

In relazione a quanto sopra il soggetto autorizzato è invitato a predisporre e tenere a disposizione degli organi di vigilanza/controllo la documentazione relativa alla valutazione tecnica secondo le schede di check-list in Allegato A.4, da compilare appropriatamente per ogni materiale che cessa la qualifica di rifiuto.

- 2.17 Al termine delle fasi di trattamento e durante la fase di verifica di conformità del materiale generato che può cessare la qualifica di rifiuto, il deposito e la movimentazione dello stesso sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.
- 2.18 Quanto ottenuto dai trattamenti di recupero R5, tesi ad ottenere materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, dovrà essere collocato in deposito intermedio nel dedicato settore post-trattamento (previsto al punto 1.3, lettera d, secondo le quantità massime ivi indicate) per le verifiche necessarie. Solo al termine di tali verifiche di conformità e dopo la redazione della dichiarazione di conformità (pertanto a recupero terminato) il materiale potrà e dovrà essere immediatamente collocato nel dedicato deposito (previsto al punto 1.3, lettera e, secondo le quantità massime ivi indicate), mantenuto separato per lotti ed idoneamente segnalato con appropriata tabellatura (che ne indichi almeno la natura secondo la descrizione generale riportata in Allegato A.2 ed il lotto).
- 2.19 Per quanto ottenuto dai trattamenti di recupero R5 di cui al punto 2.12, il riconoscimento della cessazione della qualifica di rifiuto per i materiali di cui agli ID 01 ÷ 04 in Allegato A.2 potrà avere definitiva efficacia, ferme le condizioni precedenti, se l'aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 al D.M. 152/2022, come risultante dalla dichiarazione di conformità di cui al punto 2.21.
- 2.20 Per quanto ottenuto dai trattamenti di recupero R5 di cui al punto 2.13, il riconoscimento della cessazione della qualifica di rifiuto per i materiali di cui all'ID 05 in Allegato A.2 potrà avere definitiva efficacia, ferme le condizioni precedenti, se il granulato di conglomerato bituminoso è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 al D.M. 69/2018, come risultante dalla dichiarazione di conformità di cui al punto 2.22.
- 2.21 Per il recupero R5 relativo ad aggregato recuperato di cui al punto 2.12, è da intendersi lotto di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto il materiale derivante dal medesimo trattamento di recupero di rifiuti (operazioni R5) effettuato con quantitativo comunque non superiore a  $1.600 \text{ m}^3 \equiv 2.600 \text{ t}$ .  
Per ogni lotto di materiale che cessa la qualifica di rifiuto prodotto dalle operazioni di recupero deve essere redatta apposita dichiarazione di conformità, secondo il modello indicato dall'Allegato 3 al D.M. 152 del 27/09/2022, ottemperando agli adempimenti disposti all'art. 5 del decreto medesimo.
- 2.22 Per il recupero R5 relativo a granulato di conglomerato bituminoso di cui al punto 2.13, è da intendersi lotto di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto il materiale derivante dal medesimo trattamento di recupero di rifiuti (operazioni R5) effettuato con quantitativo comunque non superiore a  $1.600 \text{ m}^3 \equiv 2.600 \text{ t}$ .  
Per ogni lotto di materiale che cessa la qualifica di rifiuto prodotto dalle operazioni di recupero deve essere redatta apposita dichiarazione di conformità, secondo il modello indicato dall'Allegato 2 al D.M. 69 del 28/03/2018, ottemperando agli adempimenti disposti all'art. 4 del decreto medesimo.
- 2.23 Qualora quanto ottenuto dai trattamenti esperiti nell'ambito di operazioni R5 si riveli non idoneo alla cessazione della qualifica di rifiuto, a causa della mancata conformità alle specifiche dei materiali in produzione, per lo stesso deve esservi qualificazione quale rifiuto prodotto, da collocarsi in deposito temporaneo e destinarsi ad ulteriore idonea gestione.
- 2.24 È obbligo del produttore del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto garantire la corretta destinazione ad utilizzo del medesimo, attraverso l'impiego diretto o la cessione diretta all'utilizzatore. In attesa del trasporto al sito di utilizzo, l'aggregato recuperato (ID 01 ÷ 04 in Allegato A.2) è depositato e movimentato nell'impianto oggetto della presente autorizzazione e nelle aree di deposito adibite allo scopo.  
I materiali non legati che hanno cessato la qualifica di rifiuto prodotti dal recupero rifiuti e destinati ad utilizzi al suolo (ID 01 ÷ 04 in Allegato A.2) devono avere destinazione in coerenza con le diverse qualità dei terreni previsti dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e dall'Allegato 2 al D.M. 46/2019 (pertanto in siti ad uso verde pubblico/privato o residenziale, ovvero siti

ad uso commerciale/industriale o agricolo con parametri congruenti): a tal fine la documentazione di accompagnamento dei materiali deve riportare, nella descrizione degli stessi, detta limitazione e deve esservi allegata (almeno per le copie di competenza del soggetto autorizzato) una dichiarazione di compatibilità del sito che deve ricevere tali materiali rilasciata dall'acquirente/utilizzatore.

- 2.25 La permanenza presso l'impianto dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti in deposito è possibile per massimo 12 mesi: trascorso tale termine devono essere ripetute le verifiche necessarie e formulata una nuova dichiarazione di conformità ex punti 2.21 e 2.22.
- 2.26 Relativamente alle operazioni di recupero con cessazione della qualifica di rifiuto e produzione dei materiali di cui agli ID 01 ÷ 04 in Allegato A.2, il soggetto autorizzato dovrà operare applicando un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un'organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente e conforme all'Allegato 1 al D.M. 152/2022. Deve essere mantenuta presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza/controllo, la documentazione inerente il sistema di gestione della qualità.
- 2.27 L'attività è soggetta alle disposizioni di cui al D.M. 152 del 27/09/2022 (in materia di rifiuti inerti), le quali si intendono qui espressamente richiamate, per quanto attiene la gestione delle matrici (rifiuti inerti da attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale) e le fasi interessate tese a generare materiali che cessano la qualifica di rifiuto costituiti da aggregati recuperati, le qualità dei rifiuti in ingresso e dei materiali prodotti, gli adempimenti previsti. Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare alla Provincia l'avvenuta acquisizione/rinnovo della certificazione sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 previsto dall'art. 6 del D.M. 152/2022, trasmettendo senza ritardo copia delle attestazioni allo stesso rilasciate.
- 2.28 L'attività è soggetta alle disposizioni di cui al D.M. 69/2018 (in materia di rifiuti di conglomerato bituminoso), le quali si intendono qui espressamente richiamate, per quanto attiene la gestione delle matrici e le fasi interessate tese a generare materiali che cessano la qualifica di rifiuto costituiti da granulato di conglomerato bituminoso, le qualità dei rifiuti in ingresso e dei materiali prodotti, gli adempimenti previsti.
- 2.29 Tutte le fasi di movimentazione dei rifiuti avviati a specifico recupero devono avvenire in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altri materiali estranei allo specifico recupero.
- 2.30 I rifiuti decadenti generati dai trattamenti dovranno essere sollecitamente collocati negli appositi depositi di cui al punto 1.3.e in condizioni di deposito temporaneo (come definite all'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006).
- 2.31 Il transito, lo scarico, la movimentazione, il deposito ed il trattamento dei rifiuti dovranno essere condotti attraverso modalità atte a garantire l'assenza di deriva incontrollata (emissioni diffuse/sversamenti al suolo) di polveri, particolato e liquidi, con gestione ordinata di rifiuti e materiali ed evitando lo sviluppo e la diffusione di odori molesti e l'innescò di trasformazioni non autorizzate. In particolare:
- a) si deve provvedere al mantenimento della pulizia (da polveri, terre, etc.) dell'intera area pavimentata;
  - b) attenzione dovrà essere posta nelle fasi di alimentazione dell'impianto di frantumazione rifiuti, al fine di prevenire la formazione di polveri;
  - c) si deve assicurare che i presidi di prevenzione della formazione di polveri (sistema di nebulizzazione/umidificazione) mantengano la necessaria efficacia sull'intera parte di insediamento che vede la presenza dei rifiuti interessati;
  - d) devono essere adottate adeguate misure di bagnatura costante e capillare delle superfici polverose, anche di piazzali e vie di transito dell'insediamento;
  - e) l'impianto di frantumazione può essere utilizzato solamente quando l'impianto di aspirazione a suo presidio è attivo;
  - f) necessita comunque evitare la presenza di acque ferme o la formazione di fanghiglie sulla pavimentazione, ovvero la formazione di ruscellamenti di acque di bagnatura alle caditoie di raccolta delle acque di pioggia;
  - g) le emissioni diffuse generate dall'attività, riconducibili al traffico veicolare, a deposito e movimentazione di rifiuti e materiali, alla movimentazione del materiale, alle fasi di cernita e selezione, devono essere contenute attraverso adeguate modalità di conduzione delle operazioni.
- Sono fatte salve le prescrizioni, limitazioni ed indicazioni derivanti dalle specifiche autorizzazioni e norme di settore.
- 2.32 Tutte le aree di transito, movimentazione, deposito e trattamento dei rifiuti e quelle interessate dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti devono essere realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Devono inoltre essere mantenute in piena efficienza, con idonea pavimentazione che

non deve presentare soluzioni di continuità, fessurazioni o comunque condizioni tali da provocare contatto con l'ambiente circostante (ed in particolare il suolo) di sostanze derivanti dai rifiuti. Dovranno essere mantenute in buono stato di pulizia tutte le griglie di scolo delle acque meteoriche decadenti dalle coperture e dai piazzali, nonché i manufatti di sedimentazione e di disoleazione. Deve essere mantenuta integrità delle strutture di stoccaggio e contenimento adottate.

- 2.33 Il soggetto autorizzato deve adoperarsi affinché gli spazi esterni siano mantenuti puliti ed ordinati, verificando che non diventino ricettacolo di infestanti, roditori o animali randagi, intervenendo con specifici trattamenti, anche periodici, laddove necessario. La recinzione e la barriera esterna di protezione ambientale deve essere adeguatamente mantenuta, avendo cura di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche altre cause.
- 2.34 Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso a secco nel caso di sversamenti di materiali solidi o polverulenti, ovvero con materiale inerte assorbente nel caso di versamenti di liquidi. Necessita che la dotazione dell'impianto garantisca il contenimento e la raccolta di materiali eventualmente sversati in caso di incidenti o situazioni di emergenza. Quanto derivante dalle operazioni di pulizia in argomento deve essere adeguatamente gestito, come rifiuto prodotto, nel rispetto delle disposizioni di legge.
- 2.35 Gli automezzi in uscita dall'impianto devono essere assoggettati alla pulizia delle ruote nell'apposita sezione attrezzata.
- 2.36 I rifiuti in ingresso, nonché rifiuti e materiali in uscita dall'impianto devono essere oggetto di pesatura.
- 2.37 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni (DPI) in base al rischio valutato e comunque atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione; le aree dovranno essere attrezzate con apposite tabelle contenenti le norme comportamentali richieste.
- 2.38 Tutte le attività dovranno comunque essere effettuate ad una distanza minima di 5 m dai conduttori in tensione della linea elettrica aerea presente.
- 2.39 Devono essere poste in essere le azioni di monitoraggio previste ed indicate in Allegato A.3. Deve essere attuata una costante manutenzione periodica (secondo le cadenze previste) di tutte le attrezzature e mezzi impiegati nell'attività e dei sistemi di emergenza (in conformità a quanto riportato da indicazioni o manuali forniti dal costruttore). Devono inoltre essere effettuate regolari ispezioni e manutenzioni ad aree/impianti di gestione dei rifiuti, prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento o perdita. Di ogni intervento di monitoraggio effettuato, del relativo esito e degli eventuali interventi effettuati per porre rimedio a carenze riscontrate dovrà essere tenuta traccia documentale in sito, a disposizione degli organi di vigilanza/controllo (es. registro di controllo e manutenzione) a cura del direttore tecnico responsabile.
- 2.40 Laddove non diversamente disposto dalle presenti prescrizioni, l'organizzazione dell'impianto e la gestione dei rifiuti dovranno avvenire ed essere mantenuti con le modalità, le garanzie ed i presidi previsti in fase di progetto e comunque nel rispetto delle finalità fissate all'art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, conformemente ai principi di precauzione e di prevenzione; deve essere mantenuta l'efficacia dei presidi previsti.
- 2.41 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate (amministrative, toponomastiche, di rappresentanza, cessazione attività, etc. o previste ai punti 3.3 e 3.4) devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti.

### **3. OSSERVAZIONI**

- 3.1 Si ricorda che per i rifiuti gestiti e per quelli originati dall'attività il soggetto autorizzato è vincolato, secondo le specifiche dettate dalla norma (anche in relazione alla relativa operatività), ai seguenti obblighi:
- registrazione di carico e scarico sull'apposito registro, di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 (data e quantità dei rifiuti avviati ad operazioni di trattamento potranno essere riportate in annotazione alle corrispondenti registrazioni di carico, integrati con l'indicazione del lotto e quantità di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ottenuto), ovvero adempimenti stabiliti da altro sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti vigente;
  - comunicazione annuale al catasto regionale dei rifiuti, ex art. 189 del D.Lgs. 152/2006;
  - comunicazioni di cui alla D.G.R. 10619/2009 ed alla D.G.R. 2513/2011, emanate in forza dell'art. 18 della L.R. 26/2003.

Per i rifiuti decadenti da operazioni R5 la codifica dovrebbe in generale essere riferita al capitolo 1912 dell'Elenco Europeo dei Rifiuti.

Dovranno altresì essere effettuate le eventuali ulteriori registrazioni, annotazioni e/o contabilizzazioni necessarie alla determinazione degli obiettivi di recupero per le specifiche tipologie di rifiuti o matrici, laddove indicati dalle vigenti norme.

Si fa osservare che talune informazioni (quantità rifiuti recuperate, materiali ottenuti, lotto di riferimento), aggiuntive rispetto a quanto previsto dalle norme che regolamentano attualmente l'utilizzo dei registri, possono essere apportate nelle registrazioni solo attraverso lo spazio riguardante le "annotazioni".

- 3.2 Si ricorda che per la realizzazione dei previsti piezometri il soggetto autorizzato è tenuto alle comunicazioni previste dall'art. 5 del R.R. 2/2006.
- 3.3 L'attività deve essere condotta secondo modalità che assicurino il contenimento delle emissioni acustiche entro i limiti acustici di zona stabiliti dal Comune ai sensi della L. 447/1995.
- 3.4 Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.P.R. n. 151/2011, il relativo esercizio deve essere comunque subordinato agli adempimenti relativi a tale normativa. L'attività dovrà essere sempre condotta nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni in materia di prevenzione incendi; laddove previste limitazioni più restrittive derivanti dall'applicazione di tali norme, il soggetto autorizzato è tenuto a darne comunicazione alla Provincia ed al Comune competenti. Si richiamano all'uopo le disposizioni fissate dal D.M. 26/07/2022.
- 3.5 Il soggetto autorizzato è tenuto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza, nonché di conformità degli impianti tecnologici e dei macchinari installati o comunque utilizzati; necessita sia data ottemperanza alla normativa inerente la salute e la sicurezza dei lavoratori giornalmente coinvolti in operazioni a rischio; durante la conduzione e manutenzione dell'impianto dovranno essere definite ed adottate tutte le misure e dotazioni di sicurezza relative ai rischi connessi con l'attività lavorativa, nel rispetto della normativa d'igiene del lavoro e di prevenzione degli ambienti di vita, a tutela di salute, incolumità, benessere e sicurezza dei lavoratori e della popolazione; deve essere mantenuto il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
- 3.6 Il soggetto autorizzato è esortato a far conferire i rifiuti all'impianto con utilizzo di mezzi di grande capacità di carico, comunque dotati di cassoni chiusi o di teloni di copertura, nonché ad invitare i soggetti conferitori di rifiuti ad evitare il più possibile l'attraversamento dei centri abitati con i mezzi di conferimento e ridurre la velocità dei mezzi nei tratti adiacenti alle zone abitate.

#### **4. PIANI**

##### **4.1 Ripristino e recupero ambientale**

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Le modalità esecutive degli interventi dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia: a tale fine deve essere previamente trasmesso alla Provincia un idoneo programma/progetto che dovrà contenere (anche fissandone i tempi):

- gli esiti della verifica dello stato di conservazione della pavimentazione delle aree e strutture adibite a stoccaggio e trattamento rifiuti e raccolta e trattamento acque di dilavamento piazzali;
- i riscontri dei controlli esperiti sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta (in caso le condizioni dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione);
- i necessari interventi previsti di demolizione di strutture e/o sistemazione/ripristino/recupero dell'area (anche sulla base di quanto scaturito dalle verifiche esperite) in accordo con lo strumento urbanistico vigente;
- la rimozione dall'area dei rifiuti presenti, di quelli generati con gli interventi eseguiti, nonché dei materiali non più utilizzati.

La Provincia si riserva la verifica dell'avvenuto ripristino e recupero ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria. In caso di inottemperanza del soggetto obbligato la garanzia finanziaria non potrà essere svincolata.

##### **4.2 Piano di emergenza.**

Il soggetto autorizzato è tenuto a provvedere alla redazione od eventuale revisione del piano di emergenza in ordine a quanto disposto con l'art. 26-bis del D.L. 113/2018, come convertito dalla L. 132/2018, ed a fissare gli adempimenti connessi in relazione ad eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e/o di altri organismi.

**ALLEGATO A.1**

Soggetto : Stabili S.r.l. -  
 Sede legale : Casalmaggiore, via Degli Artigiani 36 -  
 Ubicazione impianto : Casalmaggiore, loc. Vicoboneghisio, via Artigiani 36 -

Elenco dei rifiuti e delle operazioni autorizzate, con indicazione dei settori di operatività interessati (cfr. punto 1.3 in Allegato A)

C.E.R.	Pericolosi	Descrizione	Operazioni autorizzate e settori interessati	
			R13	R5
010413		rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	LAVORAZIONE
101208		scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	LAVORAZIONE
101311		rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	LAVORAZIONE
170101		cemento	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	LAVORAZIONE
170102		mattoni	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	LAVORAZIONE
170103		mattonelle e ceramiche	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	LAVORAZIONE
170107		miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 170106	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	LAVORAZIONE
170302		miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	8	LAVORAZIONE
170504		terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	LAVORAZIONE
170904		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	LAVORAZIONE

Soggetto : Stabili S.r.l. -  
 Sede legale : Casalmaggiore, via Degli Artigiani 36 -  
 Ubicazione impianto : Casalmaggiore, loc. Vicoboneghisio, via Artigiani 36 -

Specifiche tecniche/merceologiche dei materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW) ottenibili dalle attività di recupero rifiuti

ID	Descrizione generale	Descrizione specifica	Riferimento specifico
01	Aggregato recuperato A	Aggregato recuperato destinato ad utilizzo per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile. Soggetto a Marcatura CE ex Regolamento (UE) n. 305/2011 <sup>(1)</sup> .	D.M. 152/2022 Requisiti pertinenti secondo i previsti utilizzi <sup>(2)</sup> (3)
02	Aggregato recuperato B	Aggregato recuperato destinato ad utilizzo per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali. Soggetto a Marcatura CE ex Regolamento (UE) n. 305/2011 <sup>(1)</sup> .	D.M. 152/2022 Requisiti pertinenti secondo i previsti utilizzi <sup>(2)</sup> (3)
03	Aggregato recuperato C	Aggregato recuperato destinato ad utilizzo per la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali. Soggetto a Marcatura CE ex Regolamento (UE) n. 305/2011 <sup>(1)</sup> .	D.M. 152/2022 Requisiti pertinenti secondo i previsti utilizzi <sup>(2)</sup> (3)
04	Aggregato recuperato D	Aggregato recuperato destinato ad utilizzo per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate.	D.M. 152/2022 Requisiti pertinenti secondo i previsti utilizzi <sup>(2)</sup> (3)
05	Granulato di conglomerato bituminoso	Granulato di conglomerato bituminoso	D.M. 69/2018 Requisiti pertinenti secondo i previsti utilizzi <sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> Per le Norme inerenti la certificazione CE va fatto riferimento alla Tabella 4 di cui al punto e dell'Allegato 1 al D.M. 152/2022.

<sup>(2)</sup> I requisiti di qualità degli aggregati recuperati (ID 01÷ 04) sono quelli previsti alla lettera d dell'Allegato 1 al D.M. 152/2022.

<sup>(3)</sup> Atteso che non devono costituire potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee, i materiali non legati destinati ad utilizzi al suolo devono rispettare, in funzione dello specifico sito di destinazione (in relazione alla relativa individuazione urbanistica ed in coerenza con le condizioni dello stesso), gli ulteriori valori limite previsti dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 o dall'Allegato 2 al D.M. 46/2019 per i parametri già non considerati nella Tabella 2 dell'Allegato 1, lettera d, al D.M. 152/2022 e pertinenti.

<sup>(4)</sup> I requisiti di qualità del granulato di conglomerato bituminoso sono quelli previsti al punto b.2 dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018.

Per i campionamenti, la preparazione dei campioni ed i riscontri analitici sono da utilizzare le metodiche pertinenti (es, UNI 10802 - Rifiuti, UNI EN 12457-2 – Lisciviazione rifiuti).

I riscontri analitici devono essere effettuati da laboratori accreditati.

Soggetto : Stabili S.r.l. -  
 Sede legale : Casalmaggiore, via Degli Artigiani 36 -  
 Ubicazione impianto : Casalmaggiore, loc. Vicoboneghisio, via Artigiani 36 -

Azioni di monitoraggio minime prescritte

Oggetto monitoraggio	Parametri da rilevare	Frequenza minima
Rifiuti in ingresso	Verifica documentale e de visu di accettabilità all'impianto.	Per ogni singolo carico
	Verifica analitica di accettabilità all'impianto (laddove prevista), con parametri secondo necessità o previsti in fase di omologa sotto la responsabilità del direttore tecnico responsabile, ovvero disposta da specifiche norme o prescrizioni.	In generale: per ogni partita di rifiuti conferita. Se partite provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore): almeno semestrale e comunque ad ogni variazione significativa del ciclo di origine o del rifiuto.
Rifiuti in uscita	Verifica de visu, conoscitiva e/o chimico-analitica, secondo quanto previsto dal Decreto direttoriale 09/08/2021, n. 47, finalizzata alla codifica dei rifiuti.	Prima della collocazione in deposito temporaneo; prima del conferimento ad impianti di gestione rifiuti terzi.
Materiali in uscita	Verifica possesso dei requisiti richiesti.	Per ogni lotto di specifico materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto prodotto.
Emissioni in atmosfera	Polveri totali	Entro 20 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto. Successivamente annuale.
Acque di scarico in pubblica fognatura (ai pozzetti di campionamento PC2, PC3)	pH Solidi sospesi totali Conducibilità BOD5 COD Azoto ammoniacale (come NH4) Fosforo totale (come P) Metalli (Cd, Cr tot., Hg, Ni, Pb) Idrocarburi totali (Tab. 3 in Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006)	Annuale.
Consumi idrici	m <sup>3</sup> /anno acque prelevate.	Annuale.
Efficienza pompe e gettini acqua	(ispezione e manutenzione).	Annuale.
Tenuta delle strutture impermeabilizzanti	(ispezione e manutenzione).	Annuale.
Acque sotterranee (prima falda – ai 4 piezometri)	Colore Odore Turbidità pH Temperatura Conducibilità C.O.D. Metalli (Al, As, Cu, Cd, Crtot, CrVI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn, Fe, Mn) Ca, Na, K, Idrocarburi totali Solfati Livello freatico. È fatto salvo quanto previsto dal piano di caratterizzazione approvato dal Comune di Casalmaggiore con determinazione n. 348 del 14/04/2021	Annuale.

Oggetto monitoraggio	Parametri da rilevare	Frequenza minima
Rumore	Clima acustico.	Entro 3 mesi dalla installazione della nuova configurazione dell'impianto. Successivamente, in caso di modifiche od interventi che potrebbero influire sulle emissioni sonore.

Il campionamento, la preparazione e l'analisi di rifiuti ed EoW devono essere effettuate secondo le norme tecniche vigenti (di carattere specifico o generale; es, UNI 10802 - Rifiuti, UNI EN 14899 - Rifiuti, UNI EN 12457-2 - Lisciviazione rifiuti, UNI EN 15442 - Combustibili secondari, UNI CEN/TS 16010:2021 - Rifiuti plastica e riciclati). I riscontri analitici devono essere effettuati da laboratori accreditati.

Fermi restando eventuali specifici obblighi di trasmissione, gli esiti delle analisi e/o dei riscontri devono essere comunque conservati presso l'insediamento per un periodo non inferiore a quello di validità dell'autorizzazione.

I campioni di materiale che cessa la qualifica di rifiuto analizzati devono essere tenuti a disposizione per verifiche di controllo secondo i pertinenti termini previsti da D.M. 69/2018 e D.M. 152/2022, in condizioni tali da garantire la non alterazione delle loro caratteristiche chimico-fisiche.

Soggetto : Stabili S.r.l. -  
 Sede legale : Casalmaggiore, via Degli Artigiani 36 -  
 Ubicazione impianto : Casalmaggiore, loc. Vicoboneghisio, via Artigiani 36 -

Scheda inerente gli adempimenti per la cessazione della qualifica di rifiuto

<b>ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:</b>				
<b>n.</b>	<b>Adempimenti</b>	<b>Riferimenti/note</b>	<b>Reg.</b>	<b>Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali</b>
<b>ADEMPIMENTI POPs</b>				
1	Sono presenti nei rifiuti (sostanze, miscele o articoli) di partenza per la produzione dell'EOW sostanze incluse nell'allegato IV del Regolamento 1021/2019/UE e s.m.i.?	art. 4 (4), art. 7 (2) art 7 (3), art. 7(4) a), art. 7(4) b), All. IV-V POPs. Risulta necessario una raccolta di informazioni e/o analisi da parte del produttore del rifiuto. Questa valutazione è in parte (mancano alcune sostanze) inclusa nella valutazione POPs hazard per le sostanze specificate nella decisione 955/2014/UE, per la classificazione dei rifiuti. Per gli articoli bisogna avere le informazioni dai produttori (ad esempio per ritardanti di fiamma). Possono essere esclusi: 1. per origine del rifiuto 2. per valutazioni che quantificano una concentrazione inferiore a quella prevista 3. tramite analisi chimiche specifiche	POPs	
2	Le quantità di sostanze POPs identificate nei rifiuti di partenza, che daranno origine all'EOW, sono inferiori ai limiti previsti dall'allegato IV?	art 7 (4) a) Se sono inferiori al limite possono essere recuperati o smaltiti in conformità della legislazione europea Se non sono inferiori ai limiti previsti dall'allegato IV, il RIFIUTO, dovrà essere smaltito e/o recuperato SOLO secondo le indicazioni dell'allegato V parte 1 o parte 2	POPs	
3	Nel EOW finale (sostanze, miscela o articolo) sono presenti delle tracce?	art. 3, art 4 b). All. I-II. Se sono presenti delle tracce devono essere conformi a quanto indicato nell'allegato I e II. Sono previste delle deroghe e dei limiti. Non si applica invece, a una sostanza presente negli articoli già in uso precedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima	POPs	

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali
<b>ADEMPIMENTI REACH-CLP</b>				
<b>IDENTITÀ</b>				
1	Individuare se il materiale recuperato è una sostanza, una miscela o un articolo	art. 3(1), art.3(2) art. 3(3) REACH, art.2(7), art. 2(8) CLP Verificare se si è in presenza di sostanza, miscela, articolo e se sostanza, definirne la tipologia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• monocomponente</li> <li>• multicomponente</li> <li>• UVCB</li> </ul> Orientamenti all'identificazione e alla denominazione delle sostanze in ambito REACH e CLP (LG ECHA maggio 2017 Versione2.1) Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate (LG ECHA, maggio 2010)	REACH-CLP	
<b>REGISTRAZIONE – VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA</b>				
2	Registrazione	Art. 6 (1) Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate (LG ECHA, maggio 2010)	REACH	
3	Esenzione dalla registrazione motivazione	Art. 2 (7) (a) All. IV Art. 2 (7) (b) All. V Art. 2 (7) (d) La documentazione (disponibile in azienda) a supporto deve darne l'evidenza oggettiva	REACH	
4	Valutazione della sicurezza chimica (CSA/CSR)	Art. 14	REACH	
5	Valutazione PBT o vPvB	All. XIII	REACH	
<b>CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO</b>				
6	Classificazione CLP	All. I parte 2 – 5, All. VI	CLP	
7	Etichettatura	Artt. 23, 29, 30, 31, 33	CLP	
8	Imballaggio	Art. 35	CLP	

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali
<b>SCHEDE DATI DI SICUREZZA</b>				
<b>Obbligo di fornire una SDS secondo il REACH</b>				
9	a) se una sostanza o una miscela risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il CLP	Art. 31 a)	REACH	
10	b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT), ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all'allegato XIII del REACH;	Art.31 b)	REACH	
11	c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, par. 1 (candidate list) per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).	Art. 31 c)	REACH	
<b>Obbligo di fornire una SDS su richiesta secondo l'All. II Regolamento REACH</b>				
il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una SDS di una miscela non pericolosa secondo il CLP, ma che contiene:				
12	a) in una concentrazione individuale $\geq 1\%$ in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale $\geq 0,2\%$ in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente; oppure	Art. 31 (3)	REACH	
13	b) in una concentrazione individuale $\geq 0,1\%$ in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB);	Art. 31 (3)	REACH	
14	c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.	Art. 31 (3)	REACH	

<b>ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:</b>				
<b>n.</b>	<b>Adempimenti</b>	<b>Riferimenti/note</b>	<b>Reg.</b>	<b>Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali</b>
<b>Obbligo di fornire una SDS su richiesta secondo il Regolamenti CLP</b>				
Miscele non destinate alla "vendita al pubblico", si prescrive che sia apposta obbligatoriamente sull'etichetta la frase EUH210 "Scheda Dati di Sicurezza disponibile su richiesta" per le miscele non classificate come pericolose, ma che contengono:				
15	a) ≥ 0,1% di sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1, 1B, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1, 1B, o cancerogene di categoria 2	All. II 2.10	CLP	
16	b) ≥ 0,01% di sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1A, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1A,	All. II 2.10	CLP	
17	c) ≥ un decimo del limite di concentrazione specifico per una sostanza classificata come sensibilizzante della pelle o delle vie respiratorie con limite di concentrazione specifico < 0,1%,	All. II 2.10	CLP	
18	d) ≥ 0,1% per le sostanze classificate come tossiche per la riproduzione (categorie 1A, 1B o 2) o per gli effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento	All. II 2.10	CLP	
19	e) almeno una sostanza in una concentrazione individuale ≥ 1% in peso per le miscele non gassose e ≥ 0,2% in volume per le miscele gassose: - classificata per altri pericoli per la salute o per l'ambiente; o - per la quale valgono limiti comunitari di esposizione nei luoghi di lavoro	All. II 2.10	CLP	
<b>VERIFICA DELLE SOSTANZE SVHC- RESTRIZIONI – AUTORIZZAZIONI - NOTIFICHE</b>				
20	Sostanze SVHC ≥ 0,1%	Art. 59 (10) <a href="https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table">https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table</a>	REACH	
21	Sostanze incluse nell'allegato XIV (Autorizzazione)	Art. 58 <a href="https://echa.europa.eu/it/authorisation-list">https://echa.europa.eu/it/authorisation-list</a>	REACH	
22	Sostanze incluse nell'allegato XVII (Restrizioni)	Art. 67 <a href="https://echa.europa.eu/it/substances-restricted-under-reach">https://echa.europa.eu/it/substances-restricted-under-reach</a>	REACH	
23	Notifica delle sostanze SVHC presenti nell'articolo	Art. 7 (2) <a href="https://echa.europa.eu/it/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/notification-of-substances-in-articles">https://echa.europa.eu/it/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/notification-of-substances-in-articles</a>	REACH	

<b>ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:</b>				
<b>n.</b>	<b>Adempimenti</b>	<b>Riferimenti/note</b>	<b>Reg.</b>	<b>Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali</b>
<b>NOTIFICHE ALL'ECHA E ISS</b>				
24	Notifica al database C&L della classificazione	Art. 39, 40	CLP	
25	Notifica al database di ISS Archivio preparati pericolosi	Art. 45 D.Lgs. 65/2003 <a href="https://www.iss.it/archivio-preparati-pericolosi">https://www.iss.it/archivio-preparati-pericolosi</a>	CLP	
26	Notifica al database EU Centro Antiveleni PCN (Poison Center Notification)	<a href="https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/echa-submission-portal">https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/echa-submission-portal</a>	CLP	
27	UFI (Unique Formula Identifier)	All. VIII <a href="https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/ufi-generator">https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/ufi-generator</a>	CLP	
28	Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni	Art.36 Obbligatorio la conservazione delle informazioni di verifica degli adempimenti REACH per almeno 10 anni dalla produzione dell'ultima fornitura	REACH	
29	Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni	Art.49 Obbligatorio la conservazione delle informazioni di verifica degli adempimenti CLP per almeno 10 anni dalla produzione dell'ultima fornitura	CLP	
<b>NOTIFICA PREVISTA DALLA DIRETTIVA RIFIUTI ( WFD)</b>				
30	Database SCIP	Direttiva 851/2018 art. 9(1) e 9(2) Dal 5 gennaio 2021 <a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>	WFD	

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.